

## XIX.

## TORNATA DEL 19 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi — Giuramento dei Senatori Camuzzoni, D'Ayala e Casaretto — Discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali — Domande del Senatore Vigliani, cui risponde il Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Vigliani, cui rispondono il Senatore Astengo, Relatore, ed il Ministro — Nuove considerazioni del Senatore Vigliani — Interrogazione del Senatore Pantaleoni — Risposta del Ministro — Dichiarazione di voto del Senatore di Cossilla — Avvertenze del Ministro e del Senatore Miraglia — Replica del Senatore Pantaleoni — Dichiarazione del Senatore Cadorna C. — Osservazione del Senatore Lauzi, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Lauzi — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli art. 1 e 2 — Appunto del Senatore Casati sull'art. 3, cui risponde il Relatore — Replica e proposta d'emendamento del Senatore Casati, oppugnata dal Ministro — Osservazioni del Senatore Cadorna C. — Accettazione del Ministro dell'emendamento Casati — Approvazione dell'art. 8 emendato — Proposta del Senatore Cadorna C. negli articoli 4 e 5, accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Avvertenze del Senatore Bembo — Modificazione all'art. 4 e soppressione dell'art. 5, proposte dal Senatore Cadorna C. — Appunti del Senatore Pantaleoni — Avvertenze del Senatore Pepoli G. — Parole del Senatore Pantaleoni per fatto personale — Dichiarazioni del Senatore Cambray-Digny — Osservazioni del Relatore sulle proposte del Senatore Cadorna C. — Replica del Senatore Cadorna C.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra e degli Affari Esteri, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri de' Lavori Pubblici, della Marina e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

## Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori Di Moltino, Di Siervo e Gallotti, di un mese, il Senatore Atenolfi di dieci giorni, e il Senatore Farina di otto giorni, per motivi di famiglia; e il Senatore Vannucci, di quindici giorni per mo-

tivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento de' Senatori  
Camuzzoni, D'Ayala e Casaretto.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei Senatori, i cui titoli vennero già convalidati, prego i Senatori Lampertico e Bembo ad introdurre nell'aula il Senatore Camuzzoni per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Camuzzoni, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Camuzzoni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i Senatori Padula e Conforti, ad introdurre nell'aula il Senatore D'Ayala per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il Senatore D'Ayala presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. D'Ayala del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli onorevoli Senatori Sprovieri e Martinelli ad introdurre nell'aula il Senatore Casaretto per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il Comm. Casaretto presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Casaretto del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali.

PRESIDENTE. Essendo presente il Ministro dell'Interno, propongo al Senato d'incominciare le sue discussioni col progetto di legge segnato nell'ordine del giorno al N. 2, relativo alla pubblicazione degli annunzi legali.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto coll'annessa tariffa.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge:

##### Art. 1.

Le inserzioni nei giornali prescritte dalla legge e dai regolamenti si faranno per ogni provincia del Regno in un Supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunzi legali, amministrativi e giudiziari.

Tale Supplemento sarà pubblicato almeno due volte per settimana, salvo la maggior frequenza che in vista del bisogno potrà essere disposta dal Ministro dell'Interno.

##### Art. 2.

Un esemplare del Supplemento anzidetto contenente gli annunzi sarà inviato gratuitamente:

A. tutti i Municipi della provincia i quali ne faranno immediatamente affissione all'albo pretorio;

Alle Cancellerie delle Preture, dei Tribu-

nali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.

Sarà provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all'associazione del Supplemento per gli annunzi.

##### Art. 3.

Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo, dedotte le spese, sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

##### Art. 4.

Presso ciascuna Prefettura la cura di ricevere gli annunzi e di compilare il Supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

A tale scopo presterà una congrua cauzione, che sarà determinata in ciascuna provincia dal Ministro dell'Interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo Ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato, prelevandola dai fondi del giornale.

##### Art. 5.

È data facoltà al Ministro dell'Interno di concedere in appalto, mercè pubbliche subaste, il Supplemento per gli annunzi, in guisa che l'appaltatore subentri in tutti gli oneri del Governo e percepisca il diritto d'inserzione, mediante una corrisponsione netta a pro dell'erario dello Stato, osservate tutte le disposizioni della presente legge, e le guarentigie che potranno essere dettate con regolamento.

##### Art. 6.

Nulla è innovato per quanto agli annunzi che per speciali disposizioni si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella quale seguiranno pure a pubblicarsi gli annunzi per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, che sarà distribuito come è disposto nell'art. 2.

##### Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dopo tre

mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso o fosse risoluto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il Supplemento per gli annunzi.

Il prezzo delle inserzioni è determinato a linee.

Per ogni linea composta in media di trentacinque lettere, interpunzioni o spazi, sarà corrisposto:

Per una prima pubblicazione non oltre centesimi 25;

Per le successive pubblicazioni non oltre centesimi 20.

La composizione dell'avviso dovrà seguire l'identica forma dell'originale, dal quale non dovrà in nessuna guisa dipartirsi.

Per riguardo ai caratteri si avrà diritto a pretendere che non si usi un carattere inferiore a quello n. 8.

I richiedenti dovranno depositare una somma approssimativa al prezzo della inserzione, salvo conteggi dopo la stampa. Essi avranno diritto a due esemplari del giornale per ogni inserzione.

Gli ammessi al beneficio della gratuità difesa avranno diritto alla inserzione degli avvisi ed atti giudiziari senza alcuna preventiva corrisponsione, purchè la richiesta sia fatta alla Prefettura per mezzo dell'autorità giudiziaria presso cui pende la lite, salvo rimborso nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore **VIGLIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **VIGLIANI.** Questo progetto di legge del quale io non disconosco il lodevole scopo, riguarda due amministrazioni, quella dell'Interno e quella della Giustizia: l'amministrazione dell'Interno per ciò che riguarda la pubblicazione degli annunzi governativi; quella della Giustizia per ciò che riguarda gli annunzi giudiziari. Ora, io non veggo che in questo progetto l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia comparisca nè punto nè poco. Mi parrebbe conforme alle regole di competenza, alla distribuzione degli affari tra i diversi Ministeri, che questo progetto di legge fosse pre-

sentato almeno di concerto coll'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.

Non veggo egualmente che nel corso delle relazioni ministeriali che accompagnarono questo progetto nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, sia fatto cenno alcuno che la magistratura sia stata interpellata intorno al modo di pubblicazione degli annunzi giudiziari che s'intende di surrogare a quello che ora è prescritto dai nostri Codici e che si vorrebbe far cessare per ragioni di un ordine politico, delle quali, ripeto, io non disconosco la gravità e il fondamento. Ma non è dubbio che, se vi è ragione di far cessare il sistema attuale, havvi pure il dovere di accertare che il sistema nuovo che si vuole introdurre corrisponda al grande bisogno che la pubblicità degli annunzi giudiziari non venga per lo meno scemata.

La magistratura sopra questo punto avrebbe potuto dare lumi pratici; quindi io avrei veduto con soddisfazione che si fosse interpellata la magistratura; e quando ciò si fosse fatto, lo sentirei volentieri dalla bocca dell'on. Ministro proponente. In qualche altro paese, per esempio nella Francia, la designazione dei giornali, dai quali si deve fare la pubblicazione degli annunzi giudiziari, viene fatta dai Corpi giudiziari, in virtù di una legge che fu pubblicata nel 1841.

Quella legge, per quanto a me risulta, produsse in Francia buoni risultati, o per lo meno fece cessare lagnanze del genere di quelle che si sono sollevate in Italia, e provvede sufficientemente agli interessi della giustizia.

D'allora in poi più non s'intese alcuno muovere lagnanza intorno al modo con cui venivano designati i giornali che erano incaricati della pubblicazione degli annunzi giudiziari.

Io non intendo di proporre oggi una modificazione al sistema che è stato già accettato dall'altro ramo del Parlamento, ed a cui veggo che hanno fatto buon viso gli egregi membri del nostro Ufficio Centrale, che si distinguono non meno per le loro cognizioni legali che per la loro esperienza nelle cose giudiziarie.

Ho voluto soltanto far notare al Senato, come al Governo sarebbe tornato utile ed anche opportuno il premunirsi delle informazioni dell'autorità giudiziaria, per provvedere in modo conveniente e sicuro alla migliore pubblicità degli annunzi giudiziari.

Voi ben sapete, o Signori, quanti interessi, e quanto preziosi, dipendono da queste pubblicazioni degli annunzi giudiziari.

Le proprietà immobiliari dipendono in gran parte da queste pubblicazioni; la sorte di molti diritti che sono assicurati sulla proprietà mobiliare dipende grandemente dalla pubblicità più o meno larga che si dà a questi annunzi; importa quindi altamente che non solo ci occupiamo di far cessare il presente sistema che è stato riconosciuto vizioso, o almeno fonte di gravi inconvenienti nell'ordine politico, ma cerchiamo pure di surrogarne un altro il quale provveda convenientemente alla pubblicità degli annunzi giudiziari.

Io mi preoccupo singolarmente degli annunzi giudiziari, poichè, quanto agli annunzi governativi, so benissimo che gli avvisi d'asta hanno molti altri mezzi di pubblicità i quali supplirebbero a quei difetti che per avventura vi potrebbero essere nel sistema che stiamo per introdurre; ma ciò non si può dire degli annunzi giudiziari, quando venisse meno quella pubblicità che si ottiene ora con i giornali, e che in avvenire si dovrebbe ottenere con un foglio periodico esclusivamente destinato alla pubblicazione dei medesimi. In questo caso interessi gravi e rilevanti potrebbero essere compromessi.

Mi limito per ora a pregare l'onorevole Ministro a voler far conoscere, se il Ministro di Grazia e Giustizia abbia preso parte alla presentazione di questo progetto di legge, e se per avventura la magistratura giudiziaria sia stata sentita prima che la proposta venisse presentata in Parlamento.

Io non dubito punto che tra il Ministro dell'Interno e il Ministro di Grazia e Giustizia ci sia accordo in questa proposta; vado anzi più in là, e credo che egli non l'abbia fatta (molto probabilmente) senza che se ne sia tenuta parola nel Consiglio dei Ministri, e che così la responsabilità ministeriale sia interamente in questa proposta impegnata.

Importando però che di ciò consti in modo formale per assicurare l'esatta osservanza dell'ordine delle competenze che è tanto essenziale in materia legislativa, egli è perciò che io chiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'Interno sopra i punti che ho accennato, e attendo dalla sua cortesia qualche spiegazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Senatore Vigliani desidera sapere se il Ministro dell'Interno abbia presi gli accordi necessari col suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia nel presentare questa legge, e se la Magistratura sia stata interrogata.

In quanto agli accordi col Ministro di Grazia e Giustizia, lo stesso onorevole Senatore Vigliani ha compreso non essere possibile che questo progetto di legge non sia stato prima discusso ed approvato dal Consiglio dei Ministri, il che significa che implicitamente è stato approvato dal Ministro Guardasigilli.

Aggiungerò che, quando la Commissione dell'altro ramo del Parlamento modificava il progetto di legge ministeriale, mi sono fatto un dovere di sottoporre il progetto modificato allo esame del Ministro di Grazia e Giustizia, e solamente dopo il suo parere favorevole, ho consentito ad accettarlo.

In quanto poi all'interrogare la Magistratura, l'onor. Senatore Vigliani sa perfettamente che le disposizioni le quali regolano la pubblicazione degli annunzi giudiziari emanano da un Decreto Reale, di cui ora non ricordo la data, ma, se non sbaglio, del 1863 o 1864; poi la legge attuale non fa che modificare le disposizioni di quel Decreto Reale dando così ad esse una forma più legale.

L'interesse della Magistratura, come pure ha osservato l'onorevole Senatore Vigliani, non può essere che quello di assicurare la maggiore pubblicità possibile agli annunzi giudiziari. Ora, come ha egregiamente detto l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, si provvede con questa legge anche più di prima alla pubblicità degli annunzi giudiziari, perchè infatti col sistema che attualmente vige, gli annunzi giudiziari sono pubblicati da taluni giornali, cui il Governo ne concedette il privilegio; invece con la legge in discussione, gli annunzi giudiziari sarebbero pubblicati da tutti giornali politici ed amministrativi delle Province, e inoltre nelle cancellerie delle Preture, delle Corti d'appello e verrebbero affissi all'Albo Pretorio.

Come vede dunque l'onor. Senatore Vigliani, se il Governo avesse interrogata la Magistratura, il parere di questa non sarebbe stato discorde da quello del Governo, perchè, lo ripeto, il fine della Magistratura non può essere che

quello di assicurare agli annunzi giudiziari la più grande pubblicità possibile.

Dati questi schiarimenti all'onor. Senatore Vigliani, non mi resta altro che rispondere a quanto egli ha detto citando la legge francese.

Le disposizioni di quella legge sono quasi identiche al sistema attualmente vigente in Italia. V'ha diversità solo in questo, cioè che invece di dipendere la concessione dal Ministero dell'Interno dipende dalla Magistratura.

Come vede adunque l'on. Senatore Vigliani, l'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia è non solo sottinteso, ma risulta chiaro dalle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare.

Se il progetto di legge non è stato presentato con la solita formola « *d' accordo col Ministro di Grazia e Giustizia* » fu perchè veramente si è pensato che, trattandosi di modificare una disposizione contenuta in un decreto reale fatto a proposta del Ministro dell'Interno, non fosse necessario di intestare la legge altrimenti da quello che fu fatto.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VIGLIANI. Ringrazio anzitutto l'onor. Ministro dell'Interno della cortesia colla quale si è compiaciuto di soddisfare al desiderio che io aveva espresso davanti al Senato e rischiarammi sopra i punti da me accennati. Debbo però far presente di nuovo all'onor. Ministro che ciò che egli ha detto riguardo alla competenza, non è intieramente esatto. Egli dice, che col presente progetto di legge si provvede ad un oggetto che è regolato da un Decreto Reale da lui citato, che credo sia del 1865. Questo Decreto non faceva altro che regolare ciò che concerne la designazione dei giornali in cui secondo la legge ora vigente gli annunzi *debbono essere pubblicati*. Ma bisogna salire più alto. Quel Decreto non provvedeva che alla esecuzione di alcuni articoli del Codice di procedura civile, appunto agli articoli 64, 65 e 66, i quali prescrivono la inserzione degli annunzi giudiziari in un giornale da designarsi dal Governo o, come dice uno di quegli articoli, in uno dei giornali riconosciuti dal Governo, come ufficiali per gli annunzi governativi.

Ma, trattandosi ora di modificare il sistema sia pure per ragioni giustissime, e di sostituire

al giornale che sarebbe contemplato nel Codice di procedura civile un altro sistema che è quello di un foglio destinato esclusivamente agli annunzi governativi e giudiziari, parmi che si faccia una deroga, una modificazione alla disposizione del Codice di procedura civile, e che per conseguenza l'intervento, non tacito, ma esplicito, aperto, formale del Ministro di Grazia e Giustizia, sarebbe regolare.

Quindi, se non fu fatto nella presentazione, io credo che almeno nella sanzione della legge; allorchè il Governo dovrà sottoporla alla sanzione reale, sia conveniente che questa legge porti pure la firma ed impegni quindi la speciale responsabilità del Ministro Guardasigilli. In ordine poi a ciò che osservava l'onor. Ministro dell'Interno intorno al sistema francese, che cioè esso corrisponda a quel sistema che ora vogliamo far cessare, avvi una differenza molto sostanziale; e sta in ciò: se ora la designazione del giornale procede dal potere politico, che è quello appunto che ha dato luogo a quegli inconvenienti di cui giustamente si è preoccupato il Ministro dell'Interno al suo primo arrivo al Ministero, invece in Francia si fece cessare un sistema eguale che era in vigore precedentemente al 1841, e che aveva dato luogo a lagnanze della stessa natura, mercè un altro sistema secondo il quale non il Governo ma le Corti di appello designano nel mese di dicembre di ogni anno uno o più giornali per la pubblicazione degli annunzi giudiziari, il quale sistema, per quanto a me consta, ha sempre prodotto buoni risultati.

Io credo che la Magistratura interrogata avrebbe potuto forse non solamente apprezzare il sistema che si vuole ora introdurre, ma anche far presenti tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare, e chiamare forse anche l'attenzione del Governo ad apprezzare i risultati che in Francia si ottennero da un sistema che sottrae la designazione dei giornali al potere politico e la deferisce al potere giudiziario, il quale, per quanto a me consta, ne ha fatto un uso così savio che non ha dato più luogo a nessuna lagnanza.

L'onor. Ministro dell'Interno mi faceva osservare che, oltre la pubblicazione che si farebbe nel supplemento degli annunzi, si avrà nel nuovo sistema un altro vantaggio, e sarà quello della pubblicazione anche nei giornali,

inquantochè il supplemento degli annunzi sarà trasmesso a tutti i giornali che si pubblicano in ciascuna provincia.

Per verità non potrei guari dividere la fiducia del Ministro a questo riguardo. Non mi persuado facilmente che i giornalisti politici, allorchè riceveranno una copia del foglio degli annunzi giudiziari, senza alcun vantaggio, sia pure leggero, vorranno inserirli nel loro giornale. Forse l'onor. Ministro dell'Interno mi dirà che questa pubblicazione può essere un'allettamento all'acquisto del giornale e quindi un mezzo di aumentare il numero degli abbonati, in quanto i proprietari sapranno che possono in quel giornale trovare gli annunzi giudiziari. Ma questo essendo permesso a tutti i giornali di farlo, io convengo che se tutti li pubblicassero, ciò che sarebbe veramente il desiderabile, si avrebbe veramente un gran beneficio per il pubblico; ma non costituendo alcun beneficio per i giornalisti, perchè tutti gli abbonati di ciascun giornale si troverebbero nella stessa condizione, credo più probabile che nessuno si curerà di codesta pubblicazione. Quando poi avvenga, ciò che temo, che i giornalisti credano che non sia nel loro interesse di fare la riproduzione degli annunzi nei loro giornali, il beneficio sperato dal Ministro andrebbe col nuovo sistema interamente perduto. Io auguro che questo non avvenga, ma non posso dissimulare all'onorevole Ministro dell'Interno ed al Senato, che ho gran timore che questa sia l'ipotesi che nella pratica sarà per verificarsi.

Senatore ASTENGO, *Relatore* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Il Codice di procedura civile vigente, a cui alludeva l'onor. Vigliani, dispone all'art. 64: che le inserzioni giudiziarie si facciano in quel giornale che è riconosciuto come ufficiale dal Governo. Quindi il Codice di procedura prescrive bensì le pubblicazioni da farsi in un giornale, ma la designazione del giornale la lascia intieramente al Governo.

Col presente progetto non il solo Governo, ma il potere legislativo determina il periodico nel quale debbano essere fatte le pubblicazioni prescritte dal Codice di procedura civile. Parmi adunque che non vi sia alcuna antinomia tra questo progetto di legge e le disposizioni

del Codice di procedura civile, perocchè non si fa sostanzialmente che designare e regolare il giornale nel quale debbano pubblicarsi gli annunzi giudiziari.

E notate, signori Senatori, che sebbene il Codice parli di un *giornale*, non avviene però attualmente che in tutte le Provincie le inserzioni degli annunzi giudiziari si facciano in giornali pubblicati tutti i giorni, imperocchè si rileva dai contratti che ci sono stati comunicati dal Governo e dall'elenco di questi contratti inserito nella relazione della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che in molte delle Provincie le pubblicazioni non si fanno che due volte la settimana, e non si è mai riconosciuta la necessità che in tutte le Provincie del Regno debba esservi un giornale quotidiano per le inserzioni degli annunzi giudiziari.

Ora, siccome nel progetto di legge in discussione si stabilisce che le pubblicazioni si facciano in un supplemento al giornale ufficiale amministrativo, che già si pubblica in ogni Provincia, e si stabilisce inoltre che questo supplemento debba pubblicarsi non meno di due volte la settimana, salvo al Ministero di prescrivere una pubblicazione anche più frequente, a seconda del bisogno, perciò le pubblicazioni degli annunzi giudiziari secondo il nuovo sistema non saranno meno frequenti di quelle che si fanno attualmente coi giornali riconosciuti ufficiali del Governo nelle diverse Provincie.

È verissimo che la legge francese accennata dall'onor. Senatore Vigliani, incarica le Corti d'appello di designare i giornali nei quali devono farsi gli annunzi giudiziari.

Questa legge, che è del 2 giugno 1841, e fu fatta per le vendite giudiziarie dei beni immobili, dispone all'art. 696, che « le Corti d'appello a Camere riunite, dietro avviso motivato dei tribunali di prima istanza rispettivi, e sulla requisitoria scritta del Pubblico Ministero designano ogni anno nella prima quindicina di dicembre per ogni circondario del loro territorio, uno o più giornali fra quelli che si pubblicano nel dipartimento, nei quali dovranno essere inseriti gli atti giudiziari. »

Di più quest'articolo incarica le stesse Corti d'appello di regolare le tariffe della stampa di dette inserzioni.

Non vi è adunque altra differenza tra il sistema ora vigente e quello stabilito dalla legge francese per gli annunzi giudiziari, se non questa, che fra noi il giornale nel quale debbon farsi tali pubblicazioni lo designa il Governo, come stabilisce il nostro Codice di procedura civile, mentre in Francia lo designano le Corti d'appello.

Nei nostri Codici, tanto in quelli che sono ora in vigore quanto nei precedenti, non si è mai creduto conveniente di dare alle Corti d'appello l'attribuzione di designare i giornali in cui si debbano pubblicare gli annunzi giudiziari. Questa attribuzione si è sempre lasciata al Governo, limitandosi a dichiarare le leggi di procedura che gli annunzi giudiziari debbano pubblicarsi nel giornale riconosciuto dal Governo come ufficiale.

Ognuno comprende facilmente che questo sistema è migliore, e, se non avesse altro vantaggio, avrebbe sempre quello che nello stesso giornale vengano pubblicati non solamente gli avvisi giudiziari, ma anche tutti gli altri prescritti dalle leggi e dai regolamenti, senza che siano giudiziari.

Conviene certamente meglio che tutti gli annunzi amministrativi, tutti gli annunzi giudiziari e tutti quegli altri dei quali le leggi o i regolamenti prescrivono la pubblicazione, siano pubblicati in un medesimo periodico.

Ora, la concessione fatta del privilegio di tutte queste inserzioni obbligatorie ad uno tra i giornali politici che si pubblicano in ogni provincia, concessione fatta, non secondo le regole generali degli appalti regolati dalla legge sulla contabilità dello Stato, ma col mezzo di appalti regolati da norme speciali determinate dal Governo, e coll'obbligo al giornale concessionario di esprimere opinioni politiche non contrarie a quelle di ciascun Ministero, costituisce certamente un sistema vizioso, che non permette a tutti quei giornali quella libera discussione che è tanto necessaria per conoscere i sentimenti veri del paese.

Si comprende che il Governo debba avere un giornale ufficiale proprio, una Gazzetta Ufficiale per tutto il Regno; ma questo è ben diverso dallo esservi in ciascuna provincia un giornale non governativo nel quale debbano inserirsi tutti gli avvisi giudiziari o amministrativi, e senza essere governativo debba per patto avere

un determinato indirizzo politico. Quindi nessuno, sia in questo sia nell'altro ramo del Parlamento, è sorto a sostenere il sistema attuale, e solo si è discusso intorno al sistema nuovo da sostituirvi.

Ritenuto adunque che il sistema attuale non sia buono e convenga farlo cessare, resta a vedere se il sistema nuovo proposto dal Governo e adottato dall'altro ramo del Parlamento sia buono, o ve ne sia un altro migliore. Trattasi ora di esaminare il progetto in massima, salvo a vedere nella discussione degli articoli se sia utile ed opportuno qualche emendamento che venisse per avventura proposto. Qualora poi l'esperienza del nuovo sistema ne facesse rilevare qualche difetto, ora non preveduto, si potrà correggere nel modo che dall'esperienza stessa verrà suggerito.

Certo è che il sistema propostovi ha il grande vantaggio di separare tutto ciò che riguarda l'ufficio degli annunzi e degli avvisi legali da tutto ciò che riguarda la politica; ed essendovi già in ogni Provincia un periodico per gli atti amministrativi pubblicato per cura d'ogni Prefettura, si vale del medesimo per l'inserzione degli annunzi legali anche giudiziari. Il fondamento adunque del nuovo sistema è buono, perchè invece di creare di pianta un nuovo periodico, approfitta di un periodico provinciale amministrativo già esistente; lo rende obbligatorio per tutte le Provincie col mezzo di una legge più efficace e duratura di un semplice regolamento, e provvede opportunamente alla pubblicazione degli avvisi legali con appositi supplementi a quel periodico. Assicura ad un tempo l'assoluta separazione del periodico e dei suoi supplementi dalla politica, prescrivendo che debbano essere esclusivamente destinati agli atti amministrativi ed agli annunzi legali, sicchè non possano comprendere che notizie od atti amministrativi o giudiziari, non mai discussioni politiche, con che si raggiunge lo scopo essenziale cui tende la nuova legge.

Quanto poi alla pubblicità, la mia lunga esperienza m'insegna che la pubblicità medesima male si raggiunge coll'inserire nella 4.<sup>a</sup> pagina di un giornale gli avvisi giudiziari ed amministrativi. L'ultima pagina dei giornali ancorchè siano riconosciuti ufficiali dal Governo è quella che generalmente si legge meno. La presunzione che si conoscano gli avvisi pubblicati

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1876

in quel modo, è una mera presunzione legale richiesta dalla necessità, ma che con quel mezzo si ottenga realmente la pubblicità, io non lo credo. Gli uomini d'affari, coloro che hanno interesse di verificare se vi siano notizie di appalti o di vendite di beni, vanno certamente a riscontrare i periodici, che debbono contenerle; ma costoro le cercheranno ugualmente nel supplemento al Bollettino provinciale. Gli altri che non hanno interesse a conoscere tali notizie difficilmente si associano più ad uno che ad un altro periodico per il motivo che contenga o non contenga gli annunci legali. Io almeno ho sempre veduto che ciò è appunto quello che avviene in pratica. Del resto, riscontrando la tabella dei giornali delle diverse provincie del Regno nei quali sono pubblicati quest'avvisi, si vede che non sono sempre i giornali politici più accreditati e più letti.

Per avere fatto migliore offerta all'asta, o per altre ragioni, sono stati talvolta incaricati delle inserzioni legali i giornali meno ricercati e letti. Io ho saputo per la prima volta leggendo quella tabella, quale sia il giornale degli annunci giudiziari in qualche provincia nella quale mi reco non di rado, ed è il giornale che io cercava e leggeva meno degli altri, per la sua minore importanza politica.

Il progetto di legge prescrive che il supplemento per gli avvisi giudiziari ed amministrativi debba essere spedito gratuitamente a tutti i Municipi della Provincia, cosa che attualmente non si fa per i giornali riconosciuti ufficiali, e prescrive ai Municipi di far pubblicare il supplemento all'Albo Pretorio, come si usa per le leggi; ed anche questa prescrizione tornerà di grande giovamento per la pubblicità degli annunci legali. Nè meno utile tornerà l'invio gratuito del supplemento a tutte le Cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello aventi giurisdizione nella Provincia.

Si favorisce infine la pubblicità col mezzo dell'associazione e della vendita del solo supplemento, che costerà ben poco, e facilmente vi si associeranno gli uomini di affari e i concorrenti alle aste pubbliche.

Rispondendo poi ad una osservazione dell'onor. Senatore Vigliani, ammetterò di buon grado che non possiamo avere la certezza, anzi nemmeno una grande probabilità che tutti i

giornali politici e amministrativi che riceveranno gratuitamente l'invio del supplemento, vogliano pubblicarlo nei loro fogli, e se ciò si facesse avremmo certamente raggiunto l'apice della pubblicità; ma ciò non si fa nemmeno attualmente. Però si deve presumere che cessato il privilegio delle inserzioni legali in favore di uno tra i giornali politici della Provincia, tutti indistintamente i giornali, quando troveranno degli avvisi importanti nei bollettini gratuitamente ricevuti, si affretteranno a darne notizia nei loro fogli trovandovi il loro tornaconto, poichè un giornale accreditato il quale pubblici se non tutti, i più importanti almeno degli avvisi legali, accresce la sua importanza e trova maggiori associati.

È parso adunque all'Ufficio Centrale di dovere accettare il sistema nuovo proposto dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, perchè toglie radicalmente di mezzo gli inconvenienti che si deplorano nel sistema attuale, e provvede meglio al fine della pubblicità.

Però, se nella discussione degli articoli si proporrà qualche emendamento che possa migliorarlo, l'Ufficio Centrale sarà ben lieto di poterlo appoggiare col suo suffragio.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sebbene io riconosca nel Senatore Vigliani una maggiore competenza nel giudicare se sia necessario oppure no l'intervento dell'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, pure mi consentirà che gli muova una semplice osservazione.

Qui non si tratta di modificare la disposizione del Codice di procedura civile, ma si tratta invece di designare il modo col quale la pubblicazione degli annunci giudiziari debba esser fatta; in altri termini sostituire al sistema che vige in forza di un Decreto reale, un altro sistema che, come convenientemente ha osservato l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, diviene più corretto, ed acquista più forza perchè emana da una legge. Ad ogni modo però, confesso che l'autorità dell'onor. Senatore Vigliani produce un certo effetto sull'animo mio, e non esito a dichiarare che comunicherò al mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia, siffatta osservazione, e quando egli giudichi necessa-



rio il suo intervento, lo farà nel momento della sanzione della legge.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Rinnovo i miei ringraziamenti all'onorevole Ministro dell'Interno pel conto in cui egli addimostra di tenere l'osservazione, quale che sia, che per un sentimento di dovere ho creduto di sottoporre al Senato sul punto molto essenziale della distribuzione delle competenze tra i diversi dicasteri della pubblica amministrazione.

Io credo che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non mi abbia ben compreso allorché, per rispondere alle mie osservazioni, citava l'art. 164, il quale è precisamente quello che, a mio avviso, appoggia quanto ho finora sostenuto.

Se non si trattasse che della designazione di un periodico, nel quale gli annunci debbano essere inseriti, non cadrebbe dubbio che questa è deferita al Governo, ossia al Ministero dell'Interno; l'art. 164 lo dice in termini molto chiari; ma quando si tratta di introdurre un sistema nuovo, un sistema che non riguarda punto un giornale, ma un foglio di puri annunci, si fa una derogazione alla legge, ossia a quanto ora dispone il Codice di procedura civile, la qual cosa interessa la competenza del Ministero della Giustizia.

Io non intendo di impugnare il nuovo sistema: l'ho dichiarato fin da principio. Ho dei dubbi, ho dei timori, e credo che trattandosi di un sistema nuovo, la magistratura, siccome corpo più competente in questa materia, sarebbe stata utilmente consultata, giacchè mi immagino che avrebbe potuto dare nozioni che noi non possiamo facilmente supplire.

Non ho inteso e non intendo tuttavia di emettere una opinione contraria al sistema nuovo che prendiamo ad esaminare. Faccio anzi voti che nella pratica i miei timori abbiano a dileguarsi e che il nuovo sistema produca i migliori risultati, ma per ciò che riguarda la competenza ministeriale nel promuovere il progetto che mira a mutare un sistema e a sostituirvene un altro, la cosa a me pare abbastanza chiara.

Il Ministro dell'Interno ha potuto benissimo nel sistema attuale con un decreto reale firmato soltanto da lui, provvedere al modo di

fare la designazione dei giornali nei quali il Codice di procedura civile vuole che s'inseriscano gli annunci giudiziari; ma ora trattandosi di introdurre con una legge un altro modo di pubblicazione, e questo modo interessando due amministrazioni, l'amministrazione della giustizia e quella dell'interno, apparisce per lo meno conveniente che intervenga anche il Ministro di Grazia e Giustizia. Ma poichè il Ministro ha detto che sottometterà questa questione all'esame del suo Collega e che poi, secondo quelle deliberazioni che tra di loro verranno prese, si provvederà alla emanazione della legge da farsi sopra questo argomento, io non ho più nulla da aggiungere, e spero che si riconoscerà dai due Ministri come il loro contemporaneo intervento sia regolare in questa materia.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io credo che sia inutile di esaminare da quali motivi sia mossa la legge; siamo tutti d'accordo, io credo, siamo tutti unanimi in questa Aula come nell'altro ramo del Parlamento, che il sistema che vige per gli annunci amministrativi e giudiziari, era un sistema dannoso, e dannoso forse più al Governo che se ne serviva che a quelli che lo oppugnavano: dannoso perchè falsava il concetto, e la verità della pubblicità della stampa, e non vi è cosa più letale ad un Governo che di avere una stampa comprata.

Credo quasi che si possa giudicare del cattivo indirizzo di un Governo dal numero dei giornali che esso è obbligato a tenere ai suoi stipendi. Quindi io faccio plauso al principio di questa legge; e mi limito solamente a vedere se questo disegno di legge veramente risponda come si vorrebbe allo scopo che questa legge si propone.

Lo scopo della legge mi pare che sia evidentemente: 1. quello della pubblicità la più larga; 2. di una pubblicità economica se è possibile, od almeno produttiva per lo Stato, purchè in 3. luogo non leghi in alcun modo la solidarietà del Governo con un indirizzo politico qualsiasi, ed infine che non offenda il principio morale.

E cominciando dalla pubblicità vi confesso che se realmente il Bollettino, o, come si è chiamato, il Supplemento al foglio periodico

dovesse rimanere così isolato dai giornali politici come lo si è immaginato, e come forse lo si è sperato, io non credo che converrebbe in pratica.

Io non credo che esso raggiungerebbe in pratica lo scopo vero della legge. Non dico in diritto, perchè in dritto si raggiunge la pubblicità quando il Governo fa un giornale suo proprio, e se questo, come non è a dubitarsi, ben poco si legga, non è il Governo che se ne possa chiamare in colpa; è tanto peggio per coloro che non lo leggono. Ma siccome infine il principio del Governo si è quello di servire al vantaggio del pubblico, ed in questo caso l'utile del pubblico è che si dia la più larga diffusione non solo agli annunci giudiziari, ma, come osservò benissimo l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, anco agli annunci amministrativi, specialmente per le Opere pie e molte altre amministrazioni filantropiche, così è molto interessante e vantaggioso che si abbia questa grande pubblicità.

Io sono pronto a rendere giustizia al disegno di legge nel constatare che si sono cercati tutti gli amminicoli che si presentavano alla mente del legislatore per poter dare questa pubblicità, come la distribuzione degli stampati ai Municipi, l'affissione all'albo pretorio, alle Cancellerie dei Tribunali, ecc. Però confesso che se realmente rimanesse il supplemento così isolato dal giornalismo, non credo che se ne avrebbe tutto quel vantaggio e tutta quella pubblicità che sarebbe desiderabile.

Mi sono infatti domandato, ed ho voluto cercare, quale potesse essere il vero effetto che può produrre questa legge quando sarà in attività, e vi confesso che in alcune piccole provincie dove esiste un sol giornale od al più due, se gli annunci fossero sottratti a quel miserabile giornale che menava una vita ben monca e stentata, probabilmente finirebbe del tutto; e questo, lo confesso, io lo riguardo per un grave danno.

Sono talmente amico della pubblicità, perchè la credo il fondamento vero di un Governo costituzionale, di un Governo elettivo, che anche una pubblicità men buona come quella il cui indirizzo era imposto da un Governo, parmi sempre migliore che la mancanza di qualsiasi politica pubblicità. Io vi confesso però che andando in fondo dell'esame del progetto di legge e ve-

dendolo non nella sua dottrina ma nella pratica, io credo che questo Bollettino, questo Supplemento il quale dovrebbe essere così isolato, così indipendente, secondo il progetto non finirà per essere che un'appendice ad un giornale politico qualsiasi. Ben è vero che il Supplemento, anco essendo o divenendo un'appendice di un altro giornale, sarà sempre legalmente staccato ed indipendente dalla parte politica di questo. Quindi io non intendo con ciò di attaccare il progetto attuale in alcun modo, come un progetto che non tolga i mali che si sono lamentati fin qui.

Che cosa avverrà infatti in una piccola Provincia ove è noto che il giornale politico è sempre la speculazione di un tipografo od almeno passano rapporti strettissimi tra il giornalista ed il tipografo, poichè il capitale è fatto sempre dalla tipografia? Sarà la tipografia che prenderà alla subasta l'intrapresa della pubblicità degli annunci e sarà quella che la annetterà al giornale politico. Nè io lo lamento, perchè anzi si otterrà una più larga pubblicità, nè perciò si attaccherà l'indipendenza del giornalista.

In una conversazione privata sentii dire dall'onor. Ministro che non si potevano evitare tutte le frodi; ma io gli auguro che possa sempre avere a lamentare delle frodi simili a queste, che io credo molto vantaggiose al pubblico servizio. Io credo che questo fatto si verificherà egualmente nelle altre grandi provincie e che 95 volte su 100 il giornale degli annunci, il Supplemento anderà a formare una appendice, staccata se si vuole, di un giornale politico qualsiasi. Mi si dirà: ma su che fondate voi questo vostro giudizio? Lo fondo su qualche fatto analogo che è già successo. Ve ne ha uno ben conosciuto specialmente dall'on. Ministro che lo intese ricordare nel 1869 nell'altro ramo del Parlamento, ed è quello della Provincia di Torino.

Nel cambiamento della capitale v'era a Torino un giornale che aveva il privilegio assunto dal Ministero di allora, contro pagamento, per gli annunci; e naturalmente pretendeva di essere indennizzato del danno che il tramutamento della capitale gli arrecava nel suo contratto. Fu allora che il Governo fece un nuovo contratto. Si stabilì un giornale col titolo: *La Provincia*, nel quale si pubblicavano questi an-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1876

nunzi, e nello stesso tempo vi era il solito famoso articolo, o almeno la solita famosa clausola, che il giornale non dovesse fare troppo ostilmente e troppo patentemente opposizione al Governo. Avvenne, o che il giornale non trovasse il suo conto ad appoggiare il Governo, oppure che la coscienza del giornalista non consentisse di approvarne più la politica, e quindi cominciò ad avversarla.

Di qui nacque una lotta fra il Governo ed il giornalista, e prima che questa fosse composta, il giornalista si decise per suo conto a stampare un altro giornale, la *Gazzetta Piemontese* la quale seguiva i principii della più ricisa opposizione, e nello stesso tempo rimaneva la *Provincia* di un colore tanto sbiadito quanto fosse possibile, e che pubblicava gli annunci.

Ebbene, o Signori, quante credete che fossero le copie della *Gazzetta della Provincia* che si pubblicava a Torino?... Sessanta in tutto! Invece la *Gazzetta Piemontese* ripubblicava tutti quegli annunci e con questo si dava realmente luogo ad una larga pubblicità, e non credo che ne sia venuto un danno qualsiasi pel servizio di quella.

Ho voluto citare questo esempio, solamente per mostrare come un supplemento staccato potrà annettersi con un giornale politico, e dovrà avvenire ciò che io prevedo che avverrà adottando il disegno attuale di legge. E vi confesso che non lamenterei in nessun modo questa mia presupposta conseguenza, perchè infine non si darà che una maggiore pubblicità agli annunci, e la si darà senza alcuna solidarietà del Governo con la politica del giornale che la intraprenderà.

Avrei da citare un altro esempio, ma lo farò più tardi dovendo rivolgere a quel proposito una domanda all'onorevole signor Ministro.

Io dico, seguitando, che non vedo quindi nella legge motivo di pericolo per la pubblicità; ma ho voluto però spiegare quale ne sarà la portata, perchè non si creda, quando si verificherà il caso che io mi immagino, che questo non fosse stato previsto e contemplato dal legislatore e perchè vi ha una circostanza in che, io confesso, lamenterei molto questa associazione del giornale con il supplemento, ed alla quale la legge attuale non so se potesse provvedere.

Che tal giornale sia di opposizione o ministeriale poco monta, ben inteso che non sia

uno dei giornali che offendano patentemente la pubblica morale, o che non sia di quelli che neghino i principii dello Statuto. In questo caso gli annunci servirebbero da passaporto a questi giornali, i quali troverebbero con l'aiuto di quelli uno smercio più largo nel paese, e sotto questo punto di vista io per certo ne lamenterei l'annessione al supplemento degli annunci.

Del resto, non so se sia il caso di provvedere con un emendamento, e questo si vedrà, se lo si crederà opportuno, all'art. 5.

Havvi però nella legge, all'art. 4, la facoltà accordata alla Prefettura di ricevere essa stessa e compilare gli annunci. Quindi poi l'altra necessità di creare un ufficio, direi quasi un banco di annunci giudiziari ed amministrativi, poichè non intendo dire di un banco di altri annunci.

Confesso, che, sebbene io non intenda qui di entrare troppo nelle teorie, pure dopo aver sentito citare in questi giorni e senza sosta Adamo Smith ed i suoi principii contro l'azione dello Stato, il vedere ora uno Stato il quale senza bisogno e senza veruna ragione, per quanto a me pare, si faccia esso stesso agente di pubblicità, intraprendente per suo conto di pubblicazione di annunci, quando può invece ottenerla coll'asta pubblica, come si disse nell'articolo 5, ripugna troppo al concetto che io mi sono fatto dell'azione diretta dello Stato, non vedendo, ripeto, la necessità perchè lo Stato debba farsi esso stesso intraprenditore di questa pubblicità.

Imperocchè i miei principii in proposito sono questi: Lo Stato non deve essere *mai* chiamato ad intervenire se non quando l'azione dell'individualità, o quella delle associazioni libere, o quella delle associazioni naturali non bastano all'uopo. Gli è allora, ma allora solo, che lo Stato è per necessità e per dovere chiamato ad entrare in azione ed a prendere la parte di intraprendente o di amministratore diretto e per suo conto.

Confesso che nel caso attuale io non vedo nessuno di questi obblighi, di queste necessità, di questi caratteri, che esigano l'azione diretta dello Stato; anzi sono esclusi dalla stessa legge perchè il paragrafo 5 dà facoltà ai Prefetti di farne l'asta, e perciò implicitamente riconosce che l'attività individuale basti a quel compito.

Io dichiaro quindi che se non si modifichi

quell'articolo negherò il mio umile voto alla legge.

Ho detto che mi riservava di fare un'interrogazione all'onorevole Ministro, e qui faccio appello alla sua cortesia per ottenere una ricisa risposta. Io non soglio aggiustare molta fede alle notizie date dai giornali, ma ho letto però con tante particolarità, con tanta asseveranza un fatto, che sento il bisogno di chiederne dalla cortesia del Ministro una spiegazione, se fosse vero, o una ricisa denegazione, se erroneo.

Si è affermato che in Messina fin da ora si stampa un supplemento, col titolo: *La provincia*, il quale, come dovrebbe accadere dopo l'approvazione di questa legge, pubblica fino d'adesso il Bollettino di tutti gli annunci in questione, riportandoli poi in un giornale politico, che è molto letto in quella provincia di Messina. Questo fatto, anco se non esatto, proverebbe la verità del mio concetto su quello che si avvererà con l'approvazione della legge. L'appalto degli annunci si assumerà all'asta da un giornalista il quale oltre al supplemento li riprodurrà nel suo giornale politico onde avvalorarlo, a detrimento di quegli altri che non possano pubblicarli che a grande spesa, non essendo questa per gli altri coperta dal prezzo delle inserzioni.

Ma non è su ciò che io richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, ma sul fatto stesso.

Se questo fatto fosse vero, chiederei se esso rimane sotto la responsabilità, non dico del Prefetto perchè, se non erro, non vi ha Prefetto a Messina dopo la morte del compianto De Lorenzo, ma del facente funzione di Prefetto che sarà un consigliere della prefettura, ossia vero, se gli ordini sieno stati dati dal Ministero stesso. Imperocchè è troppo chiaro che se il fatto fosse vero sarebbe un metterè in esecuzione una legge prima che quella sia votata dal Senato non solo, ma anche prima che abbia avuto l'assensò della Corona; e sarebbe un andar contro tutti i principii fondamentali dello Statuto.

Nel rivolgere all'onor. Ministro questa domanda, io credo di giovare al Governo, perchè gli porgo un'occasione di smentire una voce, la quale, quando fosse confermata dai fatti, non farebbe certo molto onore all'amministrazione di quella provincia.

Attendo dunque dalla cortesia dell'onorevole Ministro una risposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Rispondo immediatamente all'interrogazione dell'onor. Pantaleoni, e dichiaro che è assolutamente falso che il Governo abbia accordato la stampa di un supplemento ad un giornale di Messina o di altra provincia. Non so qual cosa abbia dato argomento a siffatta diceria, ma mi giova credere sia nata da un equivoco. L'onorevole Pantaleoni sa che in diverse provincie del Regno si stampa il Bollettino della provincia, il quale contiene le pubblicazioni delle circolari, degli annunci e degli atti amministrativi.

Ora, non posso in questo momento affermare a qual giornale la provincia abbia dato l'appalto del Bollettino; debbo soltanto dichiarare che un tal fatto sarebbe regolarissimo, e il Governo non potrebbe nulla osservare in contrario e molto meno poi avrebbe dovuto dare istruzioni precedenti per vietarlo. Quello che respingo assolutamente (e son gratissimo all'on. Pantaleoni che mi dà campo di smentire una asserzione del tutto falsa) è che il Governo abbia data la concessione del supplemento al Bollettino della provincia, supplemento il quale, soltanto quando il Senato avrà approvata la legge, e questa avrà ottenuta la sanzione del Re, potrà essere concesso.

Anzi profitto di quest'occasione per assicurare il Senato (anche in omaggio alla raccomandazione del suo Ufficio Centrale) che, sebbene per l'esecuzione di questa legge si sia stabilito il termine di tre mesi, pure il Governo è risoluto di usare quante mai agevolazioni potrà per rispettare quella specie di diritti, molto contestabili in verità, che nascono dal contratto col quale si dava la concessione degli annunci privilegiati ai giornali. Il Governo procurerà di conciliare gli interessi privati con le disposizioni della legge, all'occorrenza, ove fosse necessario, prolungando il detto termine..

Giacchè ho la parola mi permetto di osservare all'onor. Pantaleoni che nel suo discorso parmi sia una certa contraddizione.

Egli ha incominciato col deplorare il sistema vigente, che dà vita ad una stampa da lui detta salariata. Mi permetto di osservargli che vera-

mente non è il caso di stampa salariata poichè è la stampa che paga il Governo. Se poi il Governo introiti tutto quello che risulta dai contratti è un altro discorso; apparentemente però sono i giornalisti appaltatori che pagano il Governo. Ha soggiunto quindi (ed ecco la contraddizione) che ove mai si potesse incorrere nel pericolo che, togliendo gli annunci giudiziari ad un giornale, questo abbia a cessare le sue pubblicazioni, francamente preferirebbe il sistema vigente perchè lascierebbe vivere i giornali.

In ultimo l'onor. Pantaleoni (forse perchè io mi sarò poco chiaramente spiegato nella conversazione che ho avuto con lui) si è preoccupato di un possibile inconveniente, che egli chiama *frode*, ma che io direi, più propriamente una astuzia, che adoperar potrebbe l'appaltatore del Bollettino.

Ed anche qui a me pare che il Senatore Pantaleoni esageri alquanto il pericolo da lui temuto, perchè, dovendo l'appaltatore del Bollettino spedirne gratuitamente copia non solo ai Municipi ed alle Cancellerie indicate nei comma 1. e 2. dell'art. 2, ma eziandio a ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia, non avrebbe più interesse di stampare simultaneamente anche in forma d'appendice un altro supplemento o Bollettino politico, per poscia staccarlo e mandare il solo supplemento degli annunci agli altri giornali. Sarebbe codesta una speculazione che certamente non tornerebbe conto a chicchessia di tentare.

Quindi, sebbene riconosca che qualche inconveniente possa nascere, pure questo inconveniente trova il suo correttivo nella disposizione della legge, la quale, come ho detto, prescrive che una copia del supplemento contenente gli annunci, sia spedita a tutti i giornali della provincia.

Il Senatore Pantaleoni giustamente osserva che l'articolo 4 del progetto in discussione dà al Governo un'ingerenza anche nella pubblicazione degli annunci giudiziari, e vorrebbe che questa disposizione, la quale poi non richiede un ufficio speciale, fosse completamente tolta.

Ma, come ha potuto osservare l'onorevole Senatore Pantaleoni, si tratterebbe unicamente di un impiegato, scelto naturalmente dopo che avesse dato tutte le cautele necessarie, e che ri-

ceverebbe gli annunci e ne curerebbe la pubblicazione.

Professo completamente i principii economici espressi dall'onorevole Senatore Pantaleoni, ma egli deve convenire che la disposizione dell'art. 4 è una garanzia per premunirsi dall'abuso che la speculazione potrebbe fare.

In altri termini, se mancasse la disposizione dell'articolo 4, il Governo si troverebbe disarmato di fronte agli speculatori, i quali detterebbero ogni più esagerata condizione al Governo per la stampa del supplemento al Bollettino della provincia. Invece, quando gli speculatori sapranno che il Governo ha per legge la facoltà di poter far pubblicare il Bollettino senza darlo all'industria privata, le condizioni possono essere più eque ed il Governo si sottrae da ogni pressione, che potrebbe essergli fatta sapendosi che necessariamente dovrebbe concedere il Bollettino all'industria privata.

Mi affretto però ad assicurare l'onorevole Senatore Pantaleoni che il Governo farà di tutto per evitare di pubblicare il supplemento per conto proprio.

L'onor. Senatore Pantaleoni s'immagini il caso che in una provincia o non si trovi chi voglia fare questa speculazione, o manchi in realtà la persona adattata a farla; se al Governo non fosse data la facoltà di far stampare il supplemento coi mezzi propri, quella provincia rimarrebbe senza la pubblicazione degli annunci amministrativi e giudiziari o dovrebbe sottostare all'esigenze smodate di altri speculatori.

Dopo queste assicurazioni son certo che l'onorevole Senatore Pantaleoni — il quale non desidera che una cosa sola, mi pare, cioè: che il Governo non aggiunga un'altra alle tante amministrazioni dello Stato, anche per la stampa di questo supplemento, vorrà concedere il suo suffragio alla legge, prendendo atto, ove lo creda utile, di queste mie dichiarazioni con un ordine del giorno che accetterei con piacere.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Di Cossilla.

Senatore DI COSSILLA. Io non intendo entrare nel merito della legge; desidero unicamente dichiarare che qualunque emendamento venga proposto ed accettato, io darò il mio voto contrario alla legge che è in discussione, e questo pei seguenti motivi. Il primo che qualunque

inconveniente possa avere il sistema vigente, non riconosco che vi possa essere quella gran premura di cambiarlo con tanta sollecitudine e senza aver studiato la materia, come ha dimostrato chiaramente l'onorevole Senatore Vigliani con le sue osservazioni, e come anche risulta dalla questione sull'art. 4 sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni; del caso possibile cioè in cui il Governo sia tenuto a far pubblicare a sue spese il Bollettino degli annunci.

Questo pericolo dimostra abbastanza chiaramente che la legge fu proposta senza essere studiata con quella serietà che era necessaria.

L'altro motivo poi che mi spinge a dare il mio voto contrario alla legge è la profonda persuasione in cui sono che l'innovazione del Bollettino ufficiale non raggiunga menomamente lo scopo della pubblicità che raggiungeva un giornale quotidiano contenente il bollettino. Il giornale che conteneva gli avvisi si leggeva per l'allettamento che procurava colle altre sue pubblicazioni, mentre invece un Bollettino, che non contenga che avvisi di pubblicazioni di vendite giudiziarie, sono persuaso che nessuno lo leggerà, ed avverrà che in qualche Comune non si strapperà nemmeno la fascia entro la quale arriverà dalla posta.

Per queste considerazioni, io sono contrario al principio di opportunità della legge, e dichiaro di non poterle dare il mio voto favorevole.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io rispetto l'opinione dell'onorevole Senatore di Cossilla. Però egli ha mosso l'accusa al Governo di aver presentato con precipitazione, e senza averlo bene studiato, questo progetto di legge.

È a siffatta accusa che debbo rispondere.

Comincerò dal ricordare che non spetta nè a me, nè a' miei Colleghi l'onore di avere pensato pei primi a questo nuovo sistema, onore che spetta principalmente ad un egregio Senatore che è presente in quest'aula, all'onorevole Cadorna, ed anche al Parlamento, che altra volta si è occupato di una tal questione.

Come vede adunque l'onorevole Senatore di Cossilla, il fatto non si presenta nuovo, esso è stato lungamente studiato.

Dirò pure la ragione principale che ha deter-

minato me a presentare questo progetto di legge.

Una parte, una gran parte dei contratti o sono scaduti o stanno per scadere; e, cosa curiosa, — di cui non voglio in questo momento ricercar la causa — ci siamo trovati di fronte a questa posizione: per ottenere l'appalto di un canone di 14 mila lire all'anno, non si riceve che un'offerta di 100 lire al mese, cioè 1200 lire all'anno; per altro canone di 8 mila lire, non si trova uno stampatore, un appaltatore che voglia assumerne l'appalto per lire cinquanta all'anno!

Quando mi sono trovato di fronte a queste difficoltà, ed ho veduto il pericolo che minacciava il mezzo di pubblicare gli annunci giudiziari, ho stimato mio dovere di studiare il modo di correggere il sistema vigente, assicurando una pubblicità maggiore, senza far perdere alle finanze dello Stato quella piccolissima entrata, che oggi ricavano dai giornali ai quali è fatta concessione degli annunci privilegiati.

Rispettando dunque le opinioni del Senatore di Cossilla, debbo dichiarare che il progetto è stato fatto ed elaborato colla maggiore ponderazione; è un progetto intorno al quale si studiò da molto tempo, e da uomini di cui l'onorevole Senatore di Cossilla riconoscerà la competenza.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Relatore ha svolto con quella valentia che gli è propria tutte le ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale a proporvi l'approvazione del progetto di legge. Nè credevamo noi che si sarebbe impegnata una sì viva discussione, considerato che la proposta governativa altro scopo non ha che di estinguere i clamori che si sono da più tempo sollevati contro gli arbitri governativi per la inserzione degli atti giudiziari in un giornale politico. Ma poichè dei dubbi si sono sollevati, mi permetta il Senato che io esponga poche osservazioni per dimostrare che il progetto di legge merita di essere approvato.

Non ha trascurato l'Ufficio Centrale di esaminare se convenisse per la pubblicazione degli atti giudiziari adottare il sistema stabilito in Francia con la legge del 1841, che dà alla Corte di appello il diritto di designare in ciascun anno il giornale che deve pubblicare gli

atti giudiziari nel distretto giurisdizionale; e dopo mature riflessioni si è convinto che non è cosa conveniente intromettere la magistratura in cose che debbono essere confidate alla pubblica amministrazione. Se la Corte di appello designasse il giornale della provincia per la pubblicazione degli atti giudiziari, si potrebbe infondere nel pubblico il convincimento, che i magistrati partecipassero alle idee politiche manifestate da quel giornale; e questo solo sospetto farebbe venir meno la confidenza che deve ispirare la magistratura. Un corpo giudiziario non deve saperne di giornali politici; e che si direbbe di una Corte di appello se designasse un giornale che oggi propugna opinioni politiche nei limiti dello Statuto costituzionale, ma che da un momento all'altro potrebbe trascorrere in opinioni sovversive?

Si è rimproverato al Governo di non aver consultato la magistratura in una materia sulla quale avrebbe potuto dare autorevoli spiegazioni nel rapporto della pubblicità che merita la inserzione degli atti giudiziari. Piacesse al cielo che i Ministri consultassero la magistratura prima di sottoporre al Parlamento progetti di legge che direttamente o indirettamente si riferiscono agli ordinamenti civili o alle riforme legislative, poichè il Governo, forte dell'autorità della magistratura, potrebbe più facilmente superare difficoltà che spesso s'incontrano nelle discussioni parlamentari per la condizione dei partiti! Ma per quanto riguarda questo progetto di legge, io posso dire che più di un Ministro di Giustizia m'interrogò per lo passato, se il sistema attualmente in vigore dovesse esser modificato, ed io risposi manifestando la mia opinione conforme a quella che oggi viene dal Governo presentata con questo schema di legge. Che anzi ricordo di avere sul proposito scritto, quando aveva l'onore di presiedere la Corte di appello delle Puglie, un lungo rapporto confidenziale al Ministro Reali, che ha lasciato di sè bella ricordanza. Che se non ho tenuto parola sullo stesso argomento all'onor. Senatore Vigliani quando egli reggeva il Ministero della Giustizia, è naturale comprenderne la ragione, poichè in Roma nella *Gazzetta Ufficiale* sono inseriti i bandi e gli atti giudiziari della provincia romana.

È grave la difficoltà che con la inserzione degli atti giudiziari in un supplemento al Bol-

lettino degli atti amministrativi della provincia, non si raggiunge la pubblicità che dalla legge è voluta a garanzia degl'interessati? Per la mia non breve esperienza negli affari giudiziari posso dire, che sinora non si è avuta la vera pubblicità, perchè il giornale politico della provincia è letto soltanto dal partito politico che sostiene il giornale, e difficilmente si trovano nei lettori di questo giornale gli uomini che hanno interesse a conoscere le vendite giudiziali e gli altri atti sottoposti per legge a pubblicità. Ho avuto occasione di notare che in qualche luogo la rabbia dei partiti politici era tale che in odio del giornale non si leggevano gli atti giudiziari che vi erano riportati!

Che dirò poi degl'inconvenienti lamentati pel favoritismo di taluni giornali solo perchè procuravano la politica del Ministero che assicurava loro larghi guadagni? Quante voci vere o false si spargevano per iscreditare l'autorità del Governo! Un Governo che si rispetta deve allontanare qualunque minimo sospetto di ricorrere ad arti subdole per ottenere il patrocinio di giornali favoriti; ond'è che questo schema di legge ha anche uno scopo politico e morale, e salva i Ministri da tutte le malevolenze. E garantisce pure la vera pubblicità degli atti, poichè bisogna persuadersi che gli uomini di affari e coloro che vogliono comprare, vendere, o pubblicare atti che per legge debbono essere pubblicati, si rivolgono all'Albo pretorio dei comuni, alle cancellerie delle preture e dei tribunali per conoscere il movimento della proprietà.

Non occorre essere, o Signori, mezzanamente esperto delle cose giudiziarie per non rimaner convinto, che sono i procuratori legali, i quali frequentano le cancellerie, che spandono la voce a tutti coloro che hanno danari ad acquistare immobili nelle vendite all'incanto; e che sono gli affaristi quelli che danno pubblicità agli altri annunci giudiziari od amministrativi. Il supplemento adunque, contenente gli annunci giudiziari nel bollettino amministrativo della provincia, fa opportunamente raggiungere il fine voluto dalla legge per la pubblicità degli atti giudiziari.

Si è parlato di frodi che non si potrebbero evitare quando si dessero ad un giornale politico favorito più esemplari di questo supple-

mento. Ma non entra nella mia mente il concetto di frode, quando manca il *cui bono*. La frode a chi si farebbe? Non all'erario perchè è abbastanza garantito dalla tariffa che stabilisce il prezzo della inserzione. Non al pubblico, perchè una copia gratuita si deve trasmettere a ciascun comune ed alle cancellerie giudiziarie non solo, ma anche a tutti i giornali politici della provincia. Ond'è che tutti i giornali politici, se vi trovano il loro tornaconto, potranno riassumere nella quarta pagina quelle vendite o altri atti meritevoli di una particolare considerazione.

Finalmente ha osservato l'onorevole Senatore Pantaleoni, che l'articolo 4 del progetto di legge, affidando alla Prefettura il supplemento ufficiale degli annunci giudiziari, avversa i principj di Adamo Smith sulla pubblica concorrenza. Se le teorie dello Smith navigano con tanto successo in un mare procelloso, non credo che possano naufragare in una Prefettura per questo modesto progetto di legge che non ha uno scopo economico, ma politico e morale.

Dando termine al mio dire, confido che il Senato darà il suo autorevole voto al progetto ministeriale.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Ho chiesto la parola per ringraziare la cortesia dell'onor. Ministro per avermi dato le spiegazioni che io ebbi a chiedergli che desideravo nel senso appunto che egli le ha date. Tali spiegazioni del resto non saranno inutili, perchè la notizia alla quale facevo allusione era appunto che si trattasse della pubblicazione dello stesso Bollettino amministrativo e se ne chiamava in colpa il Governo.

Ciò detto, aggiungerò che bisogna che io mi sia stranamente espresso, perchè altrimenti non potrei comprendere come il mio discorso avesse potuto ingenerare nell'onor. Ministro il pensiero che quando io dissi che vi sono dei Governi i quali salariano la stampa, facessi allusione all'attuale progetto di legge il quale invece si fonda su di un sistema tutto opposto e tende a rendere indipendente dal Governo la discussione politica.

È quindi evidente che l'appunto fattomi dal-

l'onorevole Ministro non è altro che il risultato di un malinteso nè monta il dirne più oltre.

Quanto poi alla questione fondamentale che è quella dell'art. 4, sarebbe prematuro che io me ne occupassi adesso; ma quando verrà in discussione quell'articolo se occorrerà prenderò la parola.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. La legge sull'amministrazione centrale dello Stato, che ho avuto l'onore di presentare nel 1868 in un altro recinto, conteneva un articolo il quale era precisamente l'attuazione del concetto che informa questo disegno di legge. Non occorre che io dica quindi che appoggio il concetto di questo disegno di legge. Si potrà disputare sul modo di attuare questa idea e sulle particolari disposizioni che mirano a questo scopo, ma, quanto alla convenienza di non dare la pubblicazione degli annunci ufficiali a giornali politici, credo che l'esperienza che abbiamo avuta sia tale da non lasciare alcun dubbio. V'ha, a mio avviso, vera necessità di fare un provvedimento speciale a questo riguardo per far cessare inconvenienti da tutti lamentati, senza differenza di partiti politici.

Non intendo di prender parte alla discussione generale, e mi limito a ricordare le querele e le accuse fattesi a vicenda da giornali di ogni colore, e le accuse e i sospetti mossi contro il Governo. Queste cose non si possono assolutamente lasciar procedere in questo modo; è necessario provvedere per queste pubblicazioni in modo che non possa avvenire che cada sul Governo il sospetto che egli adoperi questo mezzo per favorire una pubblicazione periodica di un colore politico piuttosto che di un altro.

Mi occorrerà di fare alcune osservazioni sugli articoli, ma non essendo opportuno di farle nella discussione generale, mi riservo ad esprimere le mie idee allorquando essi verranno in discussione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi permetta il Senato che faccia una brevissima osservazione, la quale si risolverà in una preghiera all'onor. Ministro dell'Interno. Se la memoria ben mi serve,



avendo una volta avuto l'onore di stabilire uno di quei contratti con un giornale per la pubblicazione degli annunzi ufficiali in una provincia del Regno, se la memoria, dico, mi serve, mi pare che fra gli obblighi imposti al giornale che aveva il privilegio ed il vantaggio della pubblicazione degli annunzi ufficiali, ci fosse anche questo di pubblicare gli atti, e gli annunzi amministrativi, tra i quali anche quelli dei Municipi relativi ad interessi generali, colla sola eccezione di quelli che fossero in vantaggio di privati, come per esempio gli avvisi d'asta per appalti di opere, e per affitti ecc., nei quali casi era riservato il diritto al giornale di prelevare il prezzo dell'inserzione.

Nel progetto attuale io vedo che il supplemento al Bollettino conterrà anche gli atti ed annunzi amministrativi, e che per questa inserzione si dovrà pagare una tassa; ma non vedo l'eccezione della pubblicazione gratuita degli avvisi delle Autorità amministrative che riguardano un interesse generale. Quindi, unica cosa di cui io mi prevengo si è che da questa legge non ne derivi, come tante volte accade, un carico di più ai poveri Municipi.

MINISTRO DELL'INTERNO. È detto che gratuitamente sarà inviato un'esemplare.

Senatore LAUZI. La copia si sarà gratuita, ma non l'inserzione. Gli uffici amministrativi ed i Municipi hanno talvolta bisogno di far pubblicare i loro atti nell'interesse generale e di fare gli annunzi, p. e. in caso d'inondazione, di pestilenza, o per vista di pubblica sicurezza, nei quali sono vietate, od ingiunte alcune cose; per questi, i giornali, secondo il vecchio capitolato, avevano l'obbligo dell'inserzione gratuita; pare invece dal testo della legge che discutiamo, che i Municipi ora dovrebbero pagare; ed è su questo che cade la mia osservazione. Un altro punto di preoccupazione è anche questo: il supplemento si manderà ai Municipi della provincia gratuitamente, ma il bollettino che ricevono è pagato dai Comuni; però non vorrei che se mai anche si accordasse di poter inserire gratuitamente certi avvisi nel supplemento, ne venisse di rimbalzo un carico nella spesa del bollettino.

Insomma io desidero che dall'attuazione di questa legge, alla quale, per quanto mi riguarda, io presto pienamente il mio consenso,

non ne venga qualche aggravio a carico dei Municipi.

Del resto, io credo che l'onorevole signor Ministro potrà benissimo occuparsi di questo, se pure lo crede giusto, anche senza cambiare nemmeno una parola al presente progetto; perchè nelle istruzioni che darà alle Prefetture pel caso che la pubblicazione del supplemento si faccia in via economica, ovvero nei patti che imporrà all'appaltatore, possa avere il debito riguardo per le finanze, molto male in essere, dei poveri Municipi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. In risposta alle osservazioni dell'onor. Senatore Lauzi dirò che non risulterà da questa legge onere alcuno pei Municipi, poichè nulla sarà innovato a proposito di quegli atti che ora pubblicano i giornali concessionari degli annunzi privilegiati. In vero, o il Governo, avvalendosi della facoltà dell'articolo 4, farà pubblicare per conto proprio il supplemento al bollettino della provincia, ed allora è evidente che esso continuerà la pubblicazione di quegli atti dei Municipi che attualmente si fa dai suddetti giornali; od il Governo, in forza dell'art. 5, darà all'industria privata la stampa del supplemento, e naturalmente in questo caso, nel redigere il relativo capitolato, terrà conto anche della parte che riguarda la pubblicazione di taluni atti municipali.

L'on. Senatore Lauzi chiede se i Municipi dovranno parimente pagare quanto pagano attualmente pel bollettino della provincia, ed a me pare evidente che, come pagano ora, continueranno a pagare per l'avvenire. In altri termini, per quanto riguarda i Municipi, nulla sarà mutato di quanto si pratica attualmente.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. La prima parte delle brevi osservazioni che ha avuto la compiacenza l'onorevole Ministro di fare, corrisponde precisamente alla mia preghiera, e non ho che a ringraziarlo della sua buona disposizione. Ma in quanto all'ultima mia osservazione mi preme di precisare che io non ho già detto che i Municipi dovranno avere il bollettino gratuitamente, ma ho detto che non volevo che per fa-

cilitare *sul supplemento*, si venisse ad aggravare la spesa del *bollettino*.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Le inserzioni nei giornali prescritte dalla legge e dai regolamenti si faranno per ogni provincia del Regno in un Supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunci legali, amministrativi e giudiziari.

Tale Supplemento sarà pubblicato almeno due volte per settimana, salvo la maggior frequenza che in vista del bisogno potrà essere disposta dal Ministro dell' Interno.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Un esemplare del Supplemento anzidetto contenente gli annunci sarà inviato gratuitamente:

A tutti i Municipi della provincia, i quali ne faranno immediatamente affissione all' albo pretorio;

Alle Cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.

Sarà provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all' associazione del Supplemento per gli annunci.

(Approvato.)

Art. 3.

Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo, dedotte le spese, sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che quest' articolo contenga una prescrizione la quale è una co n

traddizione con la legge di contabilità. Nella seconda parte dell' articolo si legge: « Il detto prezzo, dedotte le spese, sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato. » Ora l' art. 37 della legge di contabilità suona invece: « le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, » in conseguenza la frase: *dedotte le spese* è in perfetta contraddizione con la legge sull' amministrazione dello Stato, la quale è naturalmente diretta a non istabilire delle contabilità speciali all' infuori di quelle che risultano dal bilancio.

Desidererei uno schiarimento in proposito dall' onor. Relatore.

Senatore ASTENGO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore.* Non pare all' Ufficio Centrale che vi possano essere inconvenienti nè violazioni delle regole sulla contabilità generale dello Stato in questo servizio speciale, il quale esige delle spese giornaliere e minute. Quello che si paga da chi richiede le inserzioni è destinato anzitutto a pagare la spesa delle inserzioni stesse. Pare quindi che nelle casse dello Stato si possa versare trimestralmente ciò che rimane, soddisfatte quelle spese, naturalmente con tutte le debite sorveglianze e cautele: se si fa l'appalto del supplemento, come sarebbe permesso dall' articolo 5, allora non si hanno più da fare spese da parte dell' amministrazione, ma ove si ammetta il sistema di cui all' art. 4, pare che si possa anche ammettere che si versi nelle casse dello Stato il solo prodotto netto di spese.

Alcuni onorevoli Senatori hanno già accennato di voler proporre emendamenti agli articoli 4 e 5, e quindi non si può prevedere se verrà approvato il doppio sistema che risulta dalla combinazione di tali articoli. Ciò non di meno non crederebbe l' Ufficio Centrale, che si debba in prevenzione modificare l' articolo 3 nel modo proposto dall' onorevole Senatore Casati, sembrandogli che ove non prevalga come regola il sistema dell' articolo 4, debba quanto meno essere ammesso come eccezione per il caso in cui non potesse avere effetto l' esperimento dell' asta pubblica.

Vi saranno sempre dei casi nei quali la stampa del supplemento al Bollettino in via

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1876

economica sarà una necessità, specialmente ove non vi siano più tipografie e manchi perciò la possibilità dei concorrenti all'appalto, senza parlare del vantaggio accennato dall'onorevole Ministro dell'Interno, d'impedire le smodate esigenze o gli accordi dei concorrenti, colla facoltà di potere far uso piuttosto dell'uno che dell'altro sistema secondo le diversità delle circostanze.

Dovendo quindi avverarsi che la inserzione degli avvisi legali nel supplemento del Bollettino abbia a farsi o di regola o per eccezione in via economica, e questo servizio richiedendo per la sua specialità delle spese giornaliere continue e minute, per mezzo di un speciale impiegato assoggettato a dare cauzione e a rendere esatto conto del suo operato, l'Ufficio Centrale non crederebbe di dover annuire all'emendamento dell'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non credo che il sistema voluto dalla legge di contabilità sia applicabile soltanto alle spese che si facciano per appalto; vi sono spese nell'amministrazione dello Stato e molti lavori che si eseguono per economia, ma nulla vi ha nella legge che prescriba doversi per i lavori in economia uscire dalle norme generali da essa stabilite.

L'agente del Governo riscuote, e secondo le leggi di contabilità, deve versare integralmente il riscosso; il Governo poi, con mandati speciali, paga le spese. È questione di bilancio e di contabilità, e non di spese; piuttosto di economia che d'appalto.

Tanto in un caso che nell'altro si applicano le stesse norme di contabilità.

Crederei perciò che non vi sia specialità di servizio che abbia ad autorizzare una eccezione così grave alla legge di contabilità; quando si faccia questa eccezione, invocando esser questo un servizio speciale, per tutti gli altri servizi speciali che si presentassero si dovrebbe fare la stessa eccezione, e la legge di contabilità a poco a poco andrebbe in disuso.

Per me proporrei che si sopprimessero le parole: *dedotte le spese*.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatto osservare all'onorevole Ca-

sati la impossibilità in cui si troverebbe il Governo di applicare rigorosamente le norme della legge di contabilità.

Ed io prego l'onorevole Casati di riflettere, che, se il Governo dovesse servirsi delle facoltà accordategli dall'art. 4, le spese che occorrerebbero per la stampa del supplemento o bollettino straordinario delle provincie, sarebbero spese da farsi tutti i giorni. Ora, se si volesse applicare rigorosamente la disposizione della legge di contabilità, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che gli introiti si farebbero tutti in una volta, ma che si sarebbe nell'impossibilità di provvedere alle spese giornaliere, dovendo essere ognuna di esse autorizzata con un mandato registrato dalla Corte dei Conti.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'articolo 4 vorrebbe affidato ad un impiegato speciale della Prefettura l'incarico, non solo di ricevere gli annunzi giudiziarii, ma anche di compilare o far compilare il supplemento straordinario. Questo impiegato dovrebbe dare cauzione corrispondente ai presuntivi introiti per la pubblicazione degli annunzi, e provvedere in pari tempo alle spese di tutti i giorni, donde la necessità di tenere una contabilità speciale.

Si potrebbe ogni fine di mese o di trimestre far versare dalla Provincia interamente la somma incassata, e poi spedire un mandato speciale per le spese occorse; ma comprende l'onorevole Casati, che se si adottasse questo sistema, nascerebbe una complicazione che anch'essa in certo modo derogherebbe alle disposizioni della legge di contabilità. Avuto riguardo alla poca importanza ed alla specialità della cosa, pregherei il Senato, confortandomi anche del parere dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, a mantenere nell'articolo terzo le parole che l'onor. Casati proporrebbe di sopprimere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Mi permetta il Senato di dire una parola su questa questione che se non ha grande importanza per la somma a cui si riferisce, ha un'importanza molto notevole perchè riguarda un principio generale della nostra amministrazione, ed il non applicare rigorosamente questo principio, anche nelle cose che hanno poca entità, è assolutamente da evitarsi.

Secondo i principii della nostra amministra-

zione nulla si deve riscuotere e nulla si deve spendere che non figuri nel bilancio dello Stato. Bisogna che gl' introiti siano previsti, bisogna che le spese siano pure previste; e la legge sulla Contabilità generale provvede anche a tutte quelle spese che possono essere imprevisite, ammettendo per le medesime uno stanziamento speciale. Questo principio è di grande importanza perchè è necessario che si possa fare per ciascuna spesa e per ciascun introito un controllo finanziario. Se non si osserva questa regola il controllo finanziario tanto per le operazioni che riguardano gl'introiti, quanto per quelle che riguardano le spese, non c'è; e le operazioni stesse rimangono in balia della persona o dell' Ufficio che ne siano incaricati.

Da ciò l'importanza di mantenere assolutamente intatta e in modo che non ammetta eccezioni l'applicazione di questa massima. Ora, che l'articolo 3 contraddica a questa prescrizione non lo si può negare, imperocchè ammette il fatto d'un ufficio, o di un impiegato i quali facciano una riscossione; e con quel prodotto, senza che passi nelle casse dello Stato, facciano una spesa.

Ciò che deve farsi a questo riguardo è che nel bilancio dello Stato, quando questa legge sia stata ammessa, deva figurare nel passivo una somma la quale sia destinata a far fronte a tutte le spese che le Prefetture dovranno fare per la stampa de' Bollettini e de' supplementi; e che nello stesso tempo nell'attivo del bilancio debba esser portata una somma la quale rappresenti il prodotto che queste pubblicazioni daranno. Con ciò soltanto si può mantenere ed applicare la massima generale consecrata dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Il Ministro dell'Interno disse: le spese si fanno tutti i giorni e i prodotti non vengono che ad intervalli e quindi mancheranno i fondi. Ciò che ho detto ora risponde a questa obbiezione: imperocchè le spese non si devono fare coi prodotti delle pubblicazioni, ma con una somma che deve essere stanziata nel bilancio e pagata alle Prefetture dal Tesoro allo scopo che possano far fronte alle spese di stampa e di pubblicazione del Bollettino, e del supplemento.

Conseguentemente questa pubblicazione e la relativa spesa non soggiace, nè deve punto soggiacere alla eventualità del prodotto. E ciò è così vero che si può verificare il caso, che

la pubblicazione sia passiva: può accadere che le spese della stampa superino il prodotto delle pubblicazioni.

Ora, se la Prefettura non avesse fondi altrimenti, cioè non vi fosse uno stanziamento nel bilancio, il quale corrisponda alla spesa prevista, si avrebbe l'inconveniente che mancherebbero i fondi necessari per fare le spese della pubblicazione.

Io credo adunque che sia necessario, e che non porti nessuno inconveniente alla applicazione di questa legge, l'attenersi alla regola che è stabilita dalla legge sulla contabilità generale. Quando la presente legge sarà sancita il Ministero dovrà proporre al Parlamento (e naturalmente il Parlamento che avrà approvato questa legge non lo potrà rifiutare), proporrà dico, in un capitolo del bilancio la somma necessaria per fare le spese della pubblicazione, e porterà in previsione dell'entrata la somma che probabilmente frutterà la pubblicazione degli annunzi legali.

Credo quindi che si debbano togliere le parole *dedotte le spese*, secondo la proposta che ne ha fatto l'onor. Casati, e che, mettendosi con ciò la legge in armonia con quella sulla Contabilità generale, la presente legge conseguirà, non ostante ciò, lo scopo che persuase la sua presentazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Confesso che non vedo tutti quei pericoli che scorgeva l'on. Senatore Cadorna, e prima di lui l'onorevole Senatore Casati. Credo che la cosa potrebbe procedere senza inconvenienti. Ma ad ogni modo, dal momento che si teme possa essere intaccato il principio generale della legge di contabilità, per mostrare che non è nell'intenzione del Governo di derogare alle disposizioni di detta legge accetto la soppressione delle parole: *dedotte le spese*. Il resto poi rimane qual è.

PRESIDENTE. Cosicché accettando l'on. Ministro la modificazione proposta, l'articolo 3 direbbe così:

### Art. 3.

Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1876

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 3 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

Presso ciascuna Prefettura la cura di ricevere gli annunci e di compilare il Supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

A tale scopo presterà una congrua cauzione, che sarà determinata in ciascuna provincia dal Ministero dell'Interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo Ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato, prelevandola dai fondi del giornale.

Senatore CADORNA C. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ho domandata la parola per pregare l'Ufficio Centrale e il Senato di considerare se non sarebbe opportuno di leggere e mettere in discussione contemporaneamente anche l'art. 5, nel quale si tratta pure del modo di fare le pubblicazioni.

Questi due articoli hanno tanta attinenza fra loro che non si possono separare.

Quindi proporrei che si facesse facoltà agli oratori di parlare tanto su l'uno quanto su l'altro, salvo poi a farne separatamente la votazione.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha veruna difficoltà ed accetta volentieri la proposta del Senatore Cadorna.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno osservazioni leggo anche l'articolo 5.

Art. 5.

È data facoltà al Ministero dell'Interno di concedere in appalto, mercè pubbliche sub-aste, il Supplemento per gli annunci, in guisa che l'appaltatore subentri in tutti gli oneri del Governo e percepisca il diritto d'inserzione, mediante una corrisponsione netta a pro dell'erario dello Stato, osservate tutte le disposizioni della presente legge, e le guarentigie che potranno essere dettate con regolamento.

È aperta la discussione su questi 2 articoli.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Le ragioni dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre d'accordo col Senatore Pantaleoni, e che furono in parte da lui già toccate, sono semplicissime.

Questo progetto di legge all'articolo 4 pone per condizione generale che la compilazione del foglio di annunci sia fatta nelle singole Prefetture a mezzo di un pubblico impiegato; ciò vuol dire che la compilazione di questo supplemento, di regola generale, sarebbe eseguita ed amministrata dalle Prefetture.

Nel successivo articolo 5, quasi in via di eccezione, si concede al Ministero la facoltà di darla in appalto, mediante pubblica subasta.

A dire il vero, mi sembrerebbe più opportuno e più consentaneo allo scopo della legge che fosse adottato il sistema inverso, e che l'eccezione divenisse la regola generale. In altri termini, mi parrebbe che in via generale si dovesse procedere per appalto, e che la Prefettura dovesse assumere la compilazione del foglio di annunci, soltanto nel caso in cui non si trovassero appaltatori idonei e disposti ad assumerla pagando un congruo canone, come è prescritto dallo stesso progetto di legge.

In verità non so comprendere come il Governo o la Prefettura vogliano assumere una amministrazione che in loro mano sarebbe molto più dispendiosa e porterebbe per conseguenza uno scemo di prodotto al pubblico Erario; mentre che, lasciata all'industria privata, il Governo non avrebbe altro che sorvegliare l'esecuzione delle disposizioni di legge e di quelle eventuali che determinerà il regolamento, ed esigere il canone contribuito dall'appaltatore.

È presumibile che ad un esercente tipografo la pubblicazione del supplemento costi assai meno che non costerebbe alla Prefettura, e che per conseguenza ne ridondi un maggiore vantaggio alle finanze dello Stato.

Io, per brevità, non ripeterò quelle ragioni che ha già espresse l'on. Pantaleoni, non farò menomamente appello a quei principii di libertà che escludono, in quanto non sia necessario, lo Stato amministratore e gestore; accennerò soltanto al maggiore interesse che ne verrebbe alla Finanza, se questa pubblicazione fosse lasciata all'industria privata, ed alla

maggior speditezza che si avrebbe nel servizio; giacchè è assai difficile che un impiegato della Prefettura possa rispondere alle esigenze del pubblico con quella sollecitudine con cui risponderebbe un appaltatore qualunque.

Aggiungo un'altra osservazione.

Non mi sembra facile di trovare in ogni Prefettura un impiegato il quale sia idoneo a questo ufficio di pubblicità, ed abbia i mezzi per corrispondere la cauzione portata dal progetto di legge. Un impiegato superiore certo non assumerebbe questo genere di servizio, e gli impiegati minori difficilmente potrebbero offrire la debita garanzia.

Ora, sentendo rileggere l'articolo 4, mi venne in acconcio un'altra avvertenza; cioè, se l'impiegato incaricato di questa pubblicazione si possa veramente chiamare responsabile in faccia ai terzi. Ora, l'impiegato sarà bensì responsabile in faccia alla Prefettura, ma le parti, col sistema adottato dall'art. 4, non riconoscerebbero l'impiegato che come un semplice incaricato della Prefettura che provvede alle pubblicazioni.

Per queste ragioni, io credo che il mio emendamento possa venire appoggiato dai miei onorevoli Colleghi, ed essere accolto anche dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole Ministro.

Con esso non viene punto turbata l'economia della legge; resta oltre ciò tolto lo sconcio, lamentato da molti, di questa stampa anfibia, che non si sa se sia o no ufficiale, e cessa eziandio il pericolo per quelli che lo temono e ci credono, che la concessione degli atti ufficiali, piuttosto che un mezzo di pubblicità, sia argomento al governo per rendersi amica e benevola una parte del giornalismo.

**PRESIDENTE.** Innanzi tutto leggo gli emendamenti proposti dai Senatori Bembo e Pantaleoni:

« Art. 4. Il Ministro dell'Interno dovrà dare in appalto mercè pubbliche subaste, in ogni capoluogo di Provincia, il supplemento per gli annunci, mediante una corrisponsione netta a pro dell'erario dello Stato, osservate tutte le disposizioni della presente legge, e le guarentigie che potessero essere dettate con regolamento.

» Art. 5. Se in qualche Provincia l'appalto andasse deserto, gli annunci saranno ricevuti ed il supplemento sarà compilato nella rispettiva Prefettura da apposito impiegato, il quale do-

vrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore e sarà responsabile per l'adempimento delle commissioni ricevute. »

A tale scopo ecc., come nel testo della legge all'articolo 4.

Domando innanzi tutto se questi emendamenti sono appoggiati.

Chi li appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

La parola spetta all'onor. Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Innanzi tutto farò notare che le osservazioni fatte dall'onorevole Casati e da me all'articolo 3 sono applicabili anche all'ultima parte dell'articolo 4.....

**MINISTRO DELL'INTERNO.** È giusto, è giusto.

Senatore CADORNA C.... le cui ultime parole *prelevandolo dai fondi del giornale*, debbono essere cancellate. Evidentemente per la stessa ragione per cui debbonsi togliere dall'articolo 3 le parole: *dedotte le spese* bisogna togliere anche le parole: *prelevandolo dai fondi del giornale*; imperocchè, secondo le regole dell'Amministrazione finanziaria, il pagamento dell'indennità e della retribuzione che si dovrà dare all'impiegato incaricato di disimpegnare queste funzioni, debbe essere stanziato nel bilancio come tutte le altre retribuzioni, e gli stipendi che sono pagati dallo Stato.

Non tratterò il Senato lungamente sopra questi due articoli sui quali farò soltanto qualche considerazione generale.

Credo innanzi tutto che non si possa condannare il sistema attuato coll'art. 4, il sistema cioè della pubblicazione fatta dalle Prefetture. La difficoltà più grave che ho udito opporre a questo sistema è dedotta dal principio economico che lo Stato non debba farsi impresario, ma che debba per contro lasciare l'esercizio delle imprese e delle speculazioni ai privati.

Io non sarò certamente colui, il quale contrasti questo principio; chè anzi in più occasioni vivamente l'ho difeso e sostenuto in Parlamento. Parmi però che l'applicazione che se ne farebbe nel presente caso non sia molto opportuna.

Il soggetto sul quale ora discutiamo è di carattere politico, dal punto di vista da cui lo considera il presente disegno di legge; è un soggetto specialissimo, il cui scopo bisogna raggiungere a costo eziandio di dover fare qual-

che spesa per conseguirlo. Ora, il sollevare una difficoltà economica per impedire disposizioni, le quali mirano ad un altro scopo, cioè ad uno scopo politico, non parmi sia stare nel soggetto della questione.

Perciò parmi che le considerazioni economiche debbano essere messe da parte, e che si debba invece esaminare se, per lo scopo che questa legge si propone di conseguire, sia conveniente lo attenersi piuttosto ad uno che non ad altro sistema.

Noterò innanzi tutto, che io intendo l'art. 5 nel senso che, dando esso facoltà al Ministero di concedere la pubblicazione degli annunci all'asta pubblica, non ne segua per ciò implicitamente, che, sperimentato l'appalto e dove esso sia andato deserto, la stampa possa essere poi data ad altri a private trattative, perchè anche codesto sistema assolutamente lo rifiuterei, siccome quello che sarebbe un paliato ritorno al sistema attuale.

Ritengo pertanto che l'art. 5 ha questo concetto: che è data facoltà al Ministro dell'Interno di concedere la pubblicazione del supplemento in appalto, ma che, nel caso che non si trovasse alcuno che concorresse all'asta e che pigliasse a suo carico questa pubblicazione, avrebbe ancora vigore l'art. 4, cioè che la pubblicazione non potrebbe farsi altrimenti che dal Governo medesimo per suo conto, ed a suo profitto o danno. Se altrimenti si facesse sarebbe inutile questo disegno di legge, perchè tutti sanno quanto sia facile che gl'incanti vadano o si facciano andare deserti, e ciò basterebbe a dare pretesto a sospetti e ad accuse.

Indipendentemente dalle considerazioni che io esporrò contro l'art. 5, e dove esso si intendesse in modo da lasciar aperto l'adito alle private trattative, ciò basterebbe a me per rigettarlo.

Soggiungerò ora che io penso, che il sistema della pubblicazione fatta dalle Prefetture a loro rischio e pericolo, contenuto nell'art. 4, sia di gran lunga preferibile al sistema degli incanti, ammesso dall'art. 5, e che anzi sono d'avviso che il sistema degli incanti, anche obbligatorii, si debba escludere.

Allorquando si tratta di un soggetto economico in cui non vi ha che l'interesse o di spendere meno, o di guadagnare il più possibile, non v'ha dubbio che l'esperimento del-

l'incanto è assolutamente necessario. Bisogna adoperarlo non foss'altro, che al fine che possa essere di controllo alle successive trattative private, che si dovrebbero fare nel caso che l'incanto vada deserto. Ma allorquando si tratta di una legge la quale, come diceva or ora, si propone tutt'altro scopo, io credo che ogni qualvolta si ricorra a quei mezzi che si adoprano nelle materie economiche si può molto facilmente cadere negli inconvenienti che si vogliono evitare.

Sappiamo che gli incanti, anche allorchè si facciano per soggetti d'interesse materiale molto più ragguardevole che non è quello di cui si tratta, si possono eludere, e si eludono nel fatto in mille modi.

Io non entrerò in nessun particolare, poichè ciascuno di voi conosce questo fatto, che del resto è noto a chiunque abbia qualche esperienza in affari. Pensate dunque che cosa non avverrebbe di incanti nei quali oltre alla molla dell'interesse materiale ad un guadagno, vi sarebbe implicato l'interesse dei partiti politici! Perciò non trovo nella subasta quella garanzia che deve assolutamente escludere che l'impresa vada in certe mani, in cui anticipatamente si desiderasse già che andasse. Che non dovrà poi dirsi di incanti facoltativi, cioè fatti dal Governo solo quando gli paia e piaccia di farli?

Perciò io son d'avviso che sia mestieri di cancellare l'articolo 5, approvando soltanto la disposizione contenuta nell'articolo 4.

Ciò non importa poi che le Prefetture debbano avere nei loro uffici una stamperia. Esse possono dare ad uno stampatore od agli incanti od anche a trattative private, nei casi permessi dalla legge, la stampa, cioè il lavoro materiale della stampa dell'appendice. Ma altro è il fare ciò, altro è il dare ad appalto la speculazione che consiste nel fare la spesa della stampa e nel percepire per compenso il prodotto delle tasse per le inserzioni. Ora, è precisamente questa impresa, che non deve essere in nessun modo accordata a mani private, e neppure per mezzo degli incanti, e tanto meno di incanti facoltativi.

Gli ufficiali pubblici dal Governo designati, debbono accettare essi stessi gli annunci ufficiali, essi debbono riscuotere le tasse; e queste tasse debbono andare a beneficio del pub-

blico Tesoro; ed il Governo pagherà agli stampatori quel prezzo, che sarà stato con essi convenuto per l'opera manuale della stampa.

Io pertanto dichiaro che darò voto favorevole all'articolo 4, e che per l'opposto voterò per la soppressione dell'articolo 5.

Veggio che ciò mi allontana dall'opinione di altri oratori che hanno parlato prima di me e che pare abbiano maggior fiducia negli incanti obbligatori di quella che io mi abbia; ma per qualche esperienza che ho degli affari dell'amministrazione pubblica, sono convinto, che il sistema che io difendo è il solo col cui mezzo si possa conseguire lo scopo importante che questo disegno di legge si propone.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Confesso che io non partecipo al timore che pare abbia l'onorevole Senatore Cadorna che io tanto apprezzo e tanto stimo, che il sistema dell'asta sia veramente sistema cattivo. Se ciò fosse, allora convien dire che tutta la nostra amministrazione è cattiva, perchè mi è sempre parso che in tutte le leggi nostre siasi sempre domandato come garanzia, che il tutto si faccia per asta pubblica.

È ben vero, e l'ho sperimentato molte volte io stesso, che l'asta pubblica non torna pur troppo molte volte a vantaggio del pupillo o del Luogo Pio o di altri che si voglia garantire con quella, ma infine è il principio adottato finora in tutti gli atti nei quali interviene l'azione del Governo, e quindi sarebbe un'eccezione che faremmo in questa legge, sortendo da questo sistema. Ecco perchè io riteneva che questo sistema dovesse solo ritenersi adottabile quando un'asta andasse deserta, e non si dovesse abolire l'obbligo che il Governo avesse, per il nostro sistema d'ordine pubblico, da servirsi prima del metodo dell'asta per gli annunci di pubblicità.

Ma un altro motivo mi spingeva a desiderare che si desse la preferenza all'asta, ed è precisamente quel comma che dice che si nominerà un impiegato il quale dovrà essere reperibile in determinate ore e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

Ora io vi confesso che il sistema che un impiegato sia nominato dal Governo, e che i

terzi debbano essere passibili di tutte le colpe, furti, negligenze di questo impiegato, mi pare un sistema talmente lontano dalla giustizia che la mia coscienza si rifiuta di accettarlo, e piuttosto darò il voto negativo alla legge che accettare questo articolo, come è redatto.

Resta dunque il caso che il Governo debba per necessità farsi amministratore; in questo caso il Governo resta responsabile rimpetto ai terzi, e questo mi spaventa molto per le conseguenze che ne possono venire. Vi hanno in quest'Aula dei giureconsulti abilissimi e pieni di pratica, ed essi possono dirci quali e quanti siano i danni che dalla sola trascuranza della pubblicità di un atto possano derivare, come lo si vede nelle ipoteche; ma io non entrerò in questa materia perchè non sono competente e lascio giudici quanti seggono in quest'Assemblea, fra cui trovansi uomini in questa materia competentissimi.

Io non mi farò quindi a discutere ulteriormente questo particolare; noterò solo che per quanto io abbia visto non è ancora occorso il caso in cui il Governo sia stato esposto esso stesso per colpa di giornalisti, i quali sono stati fin qui incaricati di questi atti di pubblicità. Ciò dipese da quella legge naturale appunto che è poi quella su che sono fondati i principî economici, che l'individuo, il quale sa che paga del suo, e che non paga per conto del Governo, per necessità si adopera molto più a non commettere nullità; ed è per questo che l'azione individuale, si riguarda generalmente in tutti gli affari di questo basso mondo, come superiore all'azione collettiva; perchè nell'azione di questa non avvi che un rappresentante, il quale poi più o meno si lava le mani di tutte le sventure che la sua negligenza potrà produrre, lasciando che su di altri e sul pubblico ricadano i danni.

Ecco il motivo principale per il quale confesso che io non posso accettare, certo con molto mio dispiacere, il sistema dell'onorevole Senatore Cadorna, e molto più poi qualora si mantenga quella tremenda disposizione che l'impiegato sarà esclusivamente responsabile verso i terzi, per l'inadempimento delle pubblicazioni ricevute. Il principio parmi così eccessivo, così poco consentaneo al senso del giusto, che non saprei neppure che dinanzi ad un Tribunale potesse



esser mantenuto. Dopo ciò attenderò le sorti della discussione.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Pepoli G. ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Dirò brevissime parole. Io m'accordo pienamente coll'on. Senatore Cadorna: credo che l'emendamento che egli propone sia molto opportuno, ed è perciò che non potrò accogliere quello del Senatore Pantaleoni, svolto dall'onor. Bembo.

Giova anzitutto esaminare la cosa. Quale è la ragione precipua che ha determinato l'on. Ministro, e glie ne fo gran plauso, a presentare questa legge? Era appunto quella condizione di cose la quale, come hanno benissimo accennato molti oratori in precedenza, gettava dei dubbi sulla concessione accordata.

Si riteneva che le concessioni largite ai giornali potessero essere mezzi per i Ministri di fare appoggiare le loro idee e i loro divisamenti. L'opinione pubblica reclamava altamente; ed è per questo, ripeto, che la riforma, ad onta di quanto ha detto l'onor. Senatore Di Cossilla, era una riforma matura, una riforma da tutti desiderata.

Quindi, lo scopo principale di questa legge è di eliminare qualunque sospetto, qualunque possibilità che si possa tornare a quei dubbi che, come io diceva, son le cagioni che hanno determinato la presentazione della legge.

Io mi meraviglio che l'on. Senatore Pantaleoni si sia lasciato condurre alla conclusione cui è venuto, poichè dal di lui discorso avrei aspettato che avesse svolto la proposta; dopo le parole dell'onor. Bembo.

L'onorevole Pantaleoni, nel suo discorso, che cosa vi diceva? Vi diceva: questo progetto di legge non mi rassicura completamente; questo foglio staccato di annunci può diventare l'appendice di un giornale; noi non evitiamo completamente quei pericoli, quei dubbi a cui la legislazione precedente dava luogo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. Ora, o Signori, se voi mantenete l'appalto, se voi lasciate aperto l'adito a tale supposizione, non distruggerete questi dubbi.

L'onorevole Senatore Cadorna diceva benis-

simo: riservate questo diritto al Governo; date la subasta semplicemente della stampa, mai degli annunci, e di essi non vogliate fare una speculazione; in questo modo voi tutelerete veramente gli interessi e la dignità del Governo, ed appagherete l'opinione pubblica. Non lasciate aperta nessuna porta per la quale possano rientrare nuovamente quei sospetti che sono sorti con tanta veemenza nell'opinione pubblica.

Quindi, io porto opinione che, se volete veramente fare una legge che sia giusta, che rimuova tutte le difficoltà, che ne giustifichi la presentazione fatta dall'onorevole Ministro, debba il Senato accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Cadorna. In questo modo, ripeto, credo che faremo cosa veramente efficace ed utile; nè mi spaventa la responsabilità dell'impiegato, perchè finora questa responsabilità non l'aveva; potrà verificarsi, ma finora tutti i proprietari di giornali che inserivano gli annunci non hanno mai contratto, che io mi sappia, grave responsabilità per la pubblicazione degli annunci stessi.

Del resto questa responsabilità nell'impiegato del Governo non è nuova.

Mi viene in mente adesso la legge sulle ipoteche. Ebbene, il conservatore ha la responsabilità, ma non è responsabile l'impiegato in nessun modo.

Mi riassumo.

Io credo che gli emendamenti dell'onorevole Senatore Bembo e dell'onorevole Senatore Pantaleoni non suffragano a nulla; mantengono nella legge ciò che io vorrei tolto.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Senatore Pantaleoni, sempre inteso che egli non si allontani dal fatto personale, e si tenga al regolamento.

Senatore PANTALEONI. Mi atterrò al puro fatto personale.

Mi hanno imputato di aver detto che io sia contrario a che i giornalisti, col sistema che ci è presentato, prendessero l'appalto del bollettino ufficiale degli annunci, separato, ben inteso, dal loro giornale.

Anzi ho detto che sarebbe un gran vantaggio; e l'ho ripetuto tre volte; anzi perchè non vi fosse neppure una esitazione sul mio concetto ho detto che gli augurava (giacchè l'onorevole Ministro si era con una frase familiare ser-

vito della parola frode), gli augurava dico, che nella sua amministrazione non avesse altre frodi che questa, perchè la credevo vantaggiosa per la pubblicità, e perchè toglieva la responsabilità del Governo.

Posso errare per certo nelle idee, ma giammai, spero, nella logica.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Nessuno certo più di me è propenso ad opporsi a quelle disposizioni di legge che vanno estendendo l'ingerenza governativa.

Io sono d'opinione che tutto ciò che riguarda l'industria debba essere abbandonato alla maggior concorrenza possibile. Ma non dissimulo che una certa esperienza delle cose di questa specie, mi ha dimostrato che in materia di stampa ufficiale governativa, e di giornali che hanno la pubblicazione degli annunci, queste idee non sono sempre facilmente applicabili, e trovano ostacoli grandissimi in diverse occasioni.

Sono dunque molto propenso ad appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cadorna, il quale toglierebbe ogni questione di concorrenza e di speculazione per parte di stampatori e di giornalisti, i quali, inserendo il bollettino tra le pagine dei loro giornali, farebbero rinascere l'inconveniente che si vuole evitare.

Quando però prevalga il concetto di sopprimere l'articolo 5 e mantenere l'articolo 4, sarebbe da raccomandarsi molto all'onorevole Ministro, che, nel regolare questa materia, cercasse di organizzare le cose in modo che un severo controllo potesse farsi alle operazioni dell'impiegato che deve maneggiare queste faccende.

Ognuno vede che codesto impiegato avrebbe tutto in mano, e che da lui dipenderebbe lo intendersi coi tipografi od editori. Senza dubbio converrebbe dare in appalto la stampa del bollettino; ma anche questo dovrebbe farsi in modo da esser liberi di mutare stamperia quando si credesse opportuno, e che perciò gli appalti della pubblicazione si facessero a breve termine.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Comincio col dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale che la soppressione delle parole: « *prelevandola dai fondi del giornale* » è la conseguenza logica e necessaria della soppressione delle parole: « *dedotte le spese* » che si è adottata all'art. 3. Quindi nessuna difficoltà da parte dell'Ufficio Centrale che dall'art. 4 sieno soppresse le parole che ora ho letto.

Ma l'Ufficio Centrale non potrebbe egualmente accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Bembo e Pantaleoni, il quale avrebbe lo scopo di rendere per il Ministro assolutamente obbligatorio l'appalto a termini dell'art. 5, e di permettergli l'applicazione di quello che è sostanzialmente stabilito nell'art. 4, nel solo caso in cui l'appalto andasse deserto.

Io osservo innanzi tutto, e su questo punto non ripeterò gli argomenti messi innanzi dall'onor. Senatore Cadorna, che in questa materia bisogna guardare più allo scopo morale e politico della legge che alla questione finanziaria ed economica.

Ognuno comprende quanto possa essere pericoloso e a quanti inconvenienti possa dar luogo l'obbligo assoluto di dover sempre mettere all'asta pubblica in ogni provincia il supplemento per gli annunci legali, imperocchè vi possono essere e vi saranno probabilmente delle provincie nelle quali essendovi un solo stampatore e un solo giornale, mancherebbe ogni possibilità di concorrenza, e tanto per questo motivo, quanto per altre ragioni morali e politiche potrebbe essere nocivo l'obbligo assoluto del Governo di dover sempre per regola indeclinabile mettere all'asta il supplemento.

D'altronde il Senato ha già deliberato che in omaggio alla legge sulla contabilità dello Stato, venissero tolte dall'art. 3 le parole: *dedotte le spese*, per mettere il progetto in perfetta armonia con l'anzidetta legge di contabilità.

Ma questa medesima legge, la quale porta la data del 22 aprile 1869, fornirebbe facile mezzo al Ministero di eludere l'obbligo assoluto di mettere il supplemento all'incanto.

Se si adottasse l'emendamento degli onorevoli Pantaleoni e Bembo, il Ministero sarebbe certamente obbligato ad aprire l'incanto; ma qualora credesse nell'interesse pubblico che fosse meglio farlo andare deserto ed aprire la via

all'eccezione ammessa nell'articolo 5 dell'emendamento, avrebbe facile il mezzo di riescire nell'intento.

Diffatti, nell'articolo 4 della legge sulla contabilità dello Stato è stabilito, che quando l'asta va deserta si può fare il contratto a trattative private, e non è cosa difficile prescrivere condizioni che assicurino la deserzione dell'asta; nè potrebbe la legge, anzi nemmeno un regolamento, determinare tutte le condizioni dell'asta, e specialmente i prezzi sui quali debba aprirsi l'incanto. Se diamo un'occhiata alla tabella dei canoni che attualmente si pagano nelle diverse provincie dai giornali incaricati delle inserzioni legali, e teniamo anche conto di quello che ci ha detto l'onorevole signor Ministro dell'Interno sopra questo argomento, troviamo tali e tante differenze, non solamente tra provincia e provincia, ma anche tra contratto e contratto per una medesima provincia, da non poter avere assolutamente alcuna base, alcuna norma da poter prescrivere per la determinazione del prezzo d'asta onde impedire che possa rendersi illusorio l'obbligo assoluto dell'incanto.

Ma ciò non è tutto. La legge infatti sulla contabilità generale dello Stato, permette al Governo di contrattare a partito privato, quando si tratti di cosa per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; e veramente, quando si è in una provincia nella quale non si abbia che uno o due stampatori, o giornali, si può ben dire non essere ivi possibile un serio concorso di pubbliche offerte per l'appalto del supplemento al foglio periodico della Prefettura.

Inoltre, la legge sulla contabilità dello Stato permette al Governo di fare contratti a partiti privati, quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000. Ora, se date un'occhiata alla tabella dei canoni che si pagano attualmente dai giornali incaricati delle inserzioni degli avvisi legali, vedrete che per molti di essi si può ritenere che trattisi di spesa a carico dello Stato al disotto di lire 10,000.

Perciò, o dovremmo ammettere tutte queste eccezioni all'obbligo del pubblico incanto, e in questo caso il precetto dell'asta verrebbe a mancare per molte provincie; oppure dovremmo derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, rendendo l'asta ob-

bligatoria senza le dette eccezioni, e in questo caso ci metteremmo in opposizione con quella legge, per un servizio, il quale richiederebbe invece delle eccezioni maggiori.

Per queste ragioni, l'emendamento degli on. Senatori Bembo e Pantaleoni, non può essere accettato dall'Ufficio Centrale.

Non comprendo poi come si trovi tanta difficoltà ad accettare il sistema proposto dal Governo e deliberato dall'altro ramo del Parlamento.

Innanzitutto non sta l'osservazione dell'onor. Bembo che, adottando l'art. 4 come è proposto, la responsabilità per l'omissione o ritardo della pubblicazione degli annunci abbia a ricadere a carico del Governo.

L'onor. Bembo diceva: voi potete stabilire la responsabilità del funzionario rispetto al Governo, ma non potete escludere la responsabilità del Governo verso i terzi. Io nego questa proposizione, e cito il caso dei Conservatori delle ipoteche, i quali hanno l'obbligo di fare le iscrizioni e le trascrizioni immediatamente quando ne sono richiesti, giacchè il ritardo anche di poche ore, può portare dei danni gravissimi; ed è forse vero che il Governo sia responsabile benchè nomini i Conservatori? La legge rende responsabile solamente il Conservatore rispetto ai terzi, e per questo lo assoggetta a dare una cauzione. Quindi, allorchè la legge nell'incaricare un funzionario della inserzione degli annunci legali, stabilisce che questo funzionario sarà esclusivamente responsabile verso i terzi, ed a questo effetto dovrà dare una cauzione, non fa nè più nè meno di quanto è stabilito per alcuni altri servizi pubblici, e specialmente per quello del Conservatore delle ipoteche.

Conseguentemente, una volta adottato questo articolo, voi avrete provveduto all'interesse dei terzi colla cauzione proporzionata all'importanza del relativo servizio in ciascuna provincia, ed avrete ugualmente provveduto all'interesse del pubblico Erario, esonerando il Governo da ogni responsabilità. D'altronde, domando io, chi è attualmente il responsabile? forse il Governo? No certo. La responsabilità è a carico del giornale incaricato dell'inserzione degli annunci. E quale sia la responsabilità materiale di molti giornali, lo vediamo, o Signori, giornalmente. Per conseguenza,

l'interesse dei terzi sarà molto più tutelato con le disposizioni del presente progetto di legge, di quello che lo sia stato finora.

Veniamo ora all'art. 5, del quale si vorrebbe da alcuni la soppressione, non volendosi nemmeno in via, direi, facoltativa, eccezionale, discrezionale, accordare al Governo la facoltà di poter concedere in appalto il supplemento per gli annunci coi relativi diritti ed oneri. Non potendosi togliere al Governo la facoltà di dare in appalto la sola stampa del supplemento, parmi di avere potuto raccogliere dalle considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna, che egli vorrebbe lasciare bensì al Governo la facoltà di appaltare la stampa, ma negargli la facoltà di appaltare il supplemento nel modo e per gli effetti indicati nell'articolo 5.

La differenza adunque starebbe in questo, che mentre l'articolo 5, come è stato proposto, darebbe effetto tale all'appalto che il Governo non avesse più nemmeno il funzionario, che secondo l'art. 4 dovrebbe ricevere gli annunci, compilare il supplemento, ed essere responsabile verso i terzi, ed in sua vece sarebbe responsabile l'appaltatore; secondo invece la proposta dell'onorevole Senatore Cadorna, dovrebbe sempre osservarsi in ogni sua parte l'articolo 4, e quindi altresì l'articolo 3, anche allorquando il Governo conceda in appalto la stampa del supplemento.

A questo proposito l'Ufficio Centrale si riserva di dire la sua opinione, quando verrà tradotto in una formula quest'emendamento, il quale, ripeto, non potrebbe mai avere per scopo e per effetto di togliere al Governo la facoltà di far stampare per appalto il supplemento.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Però debbo dire francamente, o Signori, l'opinione mia che dubbio possano esservi ragioni sufficienti per variare nella sua sostanza l'articolo 5, e meno ancora per sopprimerlo affatto; imperocchè, giusta il detto articolo, l'appalto non può riguardare che il solo supplemento, e questo non può comprendere che gli annunci legali, amministrativi o giudiziari; per cui io non crederei che possa esservi alcun grave inconveniente a permettere al Governo, ove lo creda opportuno, di dare in appalto il supplemento, ponendo sostanzialmente l'appaltatore in luogo

del funzionario governativo incaricato di questo servizio a termini dell'articolo 4. Non bisogna mai dimenticare che nel supplemento, ancorchè appaltato, non potranno esservi mai nè polemiche, nè scritti politici, ma soltanto gli avvisi legali.

Lo ripeto, io non saprei vedere come vi possano essere degli inconvenienti se un appaltatore faccia questo servizio meramente amministrativo, quando gli sia accordato collo sperimento dell'asta pubblica alla quale possano tutti concorrere ugualmente.

Però, questo lo dico a nome mio, ripetendo come Relatore, che l'Ufficio Centrale rassegnerà al Senato il proprio avviso quando avrà esaminato la formola dell'emendamento dello articolo 5.

Quello che fin d'ora posso dichiarare al Senato, come Relatore, è che l'Ufficio Centrale non accetta l'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Pantaleoni e Bembo.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore CADORNA C. Debbo meglio spiegarmi, poichè mi pare di non essere stato ben compreso.

Io non faccio nessuna proposta, tranne quella di cancellare le ultime parole dell'art. 4. Non ho proposto, nè propongo emendamenti, ho detto solo le ragioni per le quali credo che si debba sopprimere l'art. 5, ed ho dichiarato, che voterò in favore dell'art. 4 e che voterò per la soppressione dell'art. 5, perchè credo che allontani la legge dal conseguimento del suo scopo.

Ciò che dissi intorno alla concessione all'asta, od a private trattative della stampa materiale del supplemento, non l'ho detto per proporre un emendamento, e non è mestieri che sia dalla legge specificato, potendo ciò fare la Prefettura nel modo stesso che lo può fare per qualsivoglia altro lavoro di cui abbisogni. È evidente che, quando a termini dell'articolo 4, una Prefettura dovrà fare essa medesima, e per suo conto la pubblicazione del supplemento, dovrà rivolgersi ad uno stampatore, perchè eseguisca la stampa degli annunci e la Prefettura medesima li fornirà.

Lo stampatore sarà pagato in ragione di un tanto fisso per ogni foglio di stampa. È questo il lavoro che ho detto potersi dare all'asta,

ed anche, quando la legge lo permetta, a trattative private. Ma per far ciò le Prefetture incaricate della pubblicazione del supplemento per conto dello Stato non hanno bisogno di nessuna speciale autorizzazione. Così essendo le cose, è evidente che la pubblicazione rimane sempre a conto dello Stato, perchè a carico o vantaggio dello Stato rimarrebbe sempre la differenza tra la spesa a pagarsi allo stampatore, ed il prodotto della tassa per le inserzioni. Il prodotto delle tasse andrà sempre nelle casse dello Stato, e la Prefettura pagherà coi fondi stanziati in bilancio il prezzo convenuto o cogli incanti, od a trattative private collo stampatore per le spese materiali della stampa.

Quindi è evidente che non è punto necessario che sia introdotta alcuna disposizione nella legge e che, pur cancellando l'art. 5, basta lasciare come è l'art. 4.

Quando le Prefetture dovranno far stampare gli annunci che saranno loro stati consegnati dagli interessati, e ne avranno riscosso le tasse, e le avran versate nel Tesoro, potranno, come meglio crederanno, od aprire un'asta all'oggetto di dare in appalto la stampa materiale o convenire un prezzo fisso per questa stampa a private trattative con uno stampatore.

A cessare poi gli effetti dell'articolo 5, basta certamente che esso sia soppresso; e sono appunto le ragioni di questa soppressione che io credei opportuno di esporre.

Mi permetterò solamente di aggiungere due brevi osservazioni.

Non mi fermerò sull'argomento dedotto dai principii economici; i principii economici si applicano alle questioni economiche; ma quando non vi sono questioni economiche, non vi è nessuna applicazione possibile dei medesimi. Che poi qui non si dibatta una questione economica, nè si miri ad uno scopo economico, in verità non ho bisogno di dimostrarlo. Piuttosto mi fermerò sopra una obbiezione che mi pare l'unica che possa fermare alquanto la vostra attenzione, ed è quella che riguarda la responsabilità di chi ha il carico di fare la pubblicazione degli annunci, e la guarentia di questa responsabilità.

L'onorevole Relatore mi ha prevenuto col

provare, che facendosi la pubblicazione col sistema dell'art. 4, il Governo non incontra, ciò non pertanto, alcuna responsabilità verso gli interessati. Ma si è detto: rimarrà dunque sola la responsabilità dell'impiegato? La risposta è molto facile, dappoichè questo argomento lo si adduce per patrocinare la subasta che sarebbe permessa dall'art. 5. Dico, adunque, che l'impiegato che dà una cauzione, offre la stessa responsabilità che può dare un giornalista, ed anzi ne dà, e personalmente e materialmente, delle maggiori.

Quali sono difatti le garanzie che richiede l'art. 5? Esse sono tutte contenute in queste parole: *Osservate tutte le disposizioni della presente legge e le guarentigie che potranno essere dettate con regolamento.*

Ora, le garanzie che naturalmente offre la massima parte de' giornalisti, voi, o Signori, le sapete. In quanto poi alle guarentie che questa legge prescrive, esse sono lasciate assolutamente all'arbitrio del Governo; e ciò che il Governo potrebbe fare in esecuzione di questo articolo, prescrivendo al deliberatario contemplato dall'art. 5 una cauzione, lo può, ed anzi lo deve fare, a termini del prescritto dell'art. 4, coll'impiegato incaricato.

È dunque evidente che l'appalto non offre a coloro i quali fanno fare gli annunci legali garanzie maggiori di quelle che possa offrire il sistema di pubblicazione per conto del Governo, stabilito dall'art. 4.

Mi pare dunque provato a non potersene dubitare che il sistema dell'appalto di cui nell'art. 5, non presenta alcun particolare vantaggio sul sistema dell'art. 4, neppure dal punto di vista della responsabilità, e delle guarentie; nel mentre che invece restano tutti gli inconvenienti di cui si è parlato, i quali inconvenienti hanno appunto per effetto di rendere infruttuosa questa legge e di farle assolutamente mancare quello scopo che essa si propone di conseguire.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, e giusta il desiderio manifestato da parecchi Senatori, è rimandato il seguito di questa discussione alla seduta pubblica che si terrà domani alle ore 3.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)